

TRIBUNALE DI VENEZIA

Sezione specializzata in materia di impresa

ATTO DI CITAZIONE

nell'interesse del dott. GIOVANNI ZONIN, nato a Gambellara (VI) il 15 gennaio 1938 e residente a Vicenza, Contrà Pozzetto n. 3, codice fiscale ZNN GNN 38A15 D897R, rappresentato e difeso, come da mandato a margine del presente atto, dal Prof. Avv. Francesco Benatti (codice fiscale BNT FNC 34M14 H225Q) e dall'Avv. Lamberto Lambertini (codice fiscale LMB LBR 49H03 A944Q), dall'Avv. Federico Cena (codice fiscale CNE FRC 80C28 L781T) e dall'Avv. Eva Sandali (codice fiscale SND VEA 80B56 L407I), procuratori e domiciliatari questi ultimi presso il cui studio in Venezia-Mestre, Via Torino n. 151/a si elegge domicilio, indicando per le comunicazioni relative al presente procedimento *ex art.* 125 c.p.c. il numero di fax 045/8034080, nonché gli indirizzi di posta elettronica certificata francesco.benatti@milano.pecavvocati.it, lamberto.lambertini@pec.sicon.it, cena@pec.sicon.it e eva.sandali@pec.it

- attore -

avverso

BANCA POPOLARE DI VICENZA S.P.A., con sede legale in Vicenza, Via Battaglione Framarin n. 18, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Vicenza, codice fiscale e partita I.V.A. 00204010243, numero di iscrizione all'Albo delle Banche e dei Gruppi Bancari n. 1515, numero di iscrizione al R.E.A. di Vicenza 1858, codice ABI 5728.1 (di seguito "BPVi" o la "Banca")

Procura alle liti

Io sottoscritto Giovanni Zonin, nato a Gambellara (VI) il 15 gennaio 1938, cod. fisc. ZNN GNN 38A15 D897R, residente in Contrà Pozzetto n. 3 - 36100 Vicenza, dichiarando di essere stato informato ai sensi dell'art. 4, co. 3 d.lgs. n. 28 del 2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto e di essere stata inoltre informata ai sensi dell'art. 2 co. 7 d.l. n. 132 del 2014 convertito in l. n. 162 del 2014 della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita di cui agli artt. 2 ss. del suddetto decreto, delego alla rappresentanza e difesa nella presente procedura e giudizio, in ogni fase e grado, anche d'appello, opposizione, esecuzione, opposizione all'esecuzione gli avvocati professore Francesco Benatti, Lamberto Lambertini, Federico Cena ed Eva Sandali.

Agli stessi vengono conferiti tutti i poteri inerenti e conseguenti al mandato ivi compresi quelli di chiamare in causa terzi, transigere, conciliare, rinunciare agli atti ed accettare rinunce, manifestare la volontà che sia pronunciata la sentenza *ex art.* 186 *quater* c.p.c., proporre impugnazioni, incassare somme, rilasciare quietanze, farsi sostituire da altri procuratori ai quali vengono concesse le stesse facoltà, altrove eleggere domicilio.

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n. 196/03, e limitatamente alle finalità connesse all'esecuzione del presente mandato, dichiarando di aver ricevuto apposita informativa ai sensi dell'art. 13 del medesimo decreto.

Si elegge domicilio in Venezia-Mestre, Via Torino n. 151/a.

Dott. Giovanni Zonin

È autentica



- *convenuta* -

Dott. SAMUELE SORATO, residente in Via Brenta, n. 2 - 30033 Noale (VE), cod. fisc. SRT SML 60P01 F904N

- *convenuto* -

Dott. EMANUELE GIUSTINI, residente in Via Conca del Naviglio n. 4 - 20123 Milano, cod. fisc. GST MNL 69H03 H501C

- *convenuto* -

nonché nei confronti di

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE S.E., con sede legale in 106 Fenchurch Street, London - EC3M 5NB, United Kingdom e rappresentanza generale per l'Italia in Via della Moscova n. 3 - 20121 Milano, in qualità di sottoscrittore della polizza di primo rischio n. 82178444

- *convenuta* -

ZURICH INSURANCE PLC., con sede legale Zurich House, Ballsbridge Park, Ballsbridge, Dublin 4, Ireland e rappresentanza generale per l'Italia in Via Benigno Crespi n. 23 - 20159 Milano in qualità di sottoscrittore della polizza n. 920B4264 in eccesso alla polizza n. 82178444 di Chubb Insurance Company of Europe S.E.

- *convenuta* -

CNA INSURANCE COMPANY EUROPE LTD. con sede legale in 20 Fenchurch Street, London - EC3M 3BY, United Kingdom e rappresentanza generale per l'Italia in Via Albricci n. 8 - 20122 Milano in qualità di coassicuratrice della polizza n. n. 82178444 di Chubb Insurance Company

of Europe S.E. con una quota del 20%, nonché in qualità di coassicuratrice della polizza n. 920B4264 di Zurich Insurance Plc. in eccesso alla polizza n. 82178444 di Chubb Insurance Company of Europe S.E. con una quota del 40%

- *convenuta* -

ACE EUROPEAN GROUP LTD., con sede legale in 100 Leadenhall St., London - EC3A 3BP, United Kingdom e rappresentanza generale per l'Italia in Viale Monza n. 258 - 20128 Milano in qualità di sottoscrittore della polizza n. ITFINC01185 in eccesso alla polizza n. 82178444 di Chubb Insurance Company of Europe S.E.

- *convenuta* -

* * *

ACCERTAMENTO DEL RISPETTO DEI PRINCIPI DI CORRETTA
AMMINISTRAZIONE SECONDO DILIGENZA TECNICA.
ACCERTAMENTO DI RESPONSABILITÀ GESTIONALI SPECIFICHE
DELLA DIREZIONE DI BPVI

* * *

Premessa

Il dott. Giovanni Zonin ha svolto il ruolo di Presidente di Banca Popolare di Vicenza dal 1996 sino al 2015.

Per 19 anni consecutivi, durante la sua Presidenza, BPVi ha distribuito ai soci i consistenti utili conseguenti alla gestione profittevole della Banca (si veda di seguito il cap. 7).

Nel periodo successivo alle dimissioni del dott. Zonin, i due diversi consigli di amministrazione che si sono succeduti hanno ridotto il valore di un'azione della Banca da euro 48,00 dapprima, a euro 6,30 e, successivamente, a euro 0,10. Questi ultimi valori erano riferiti alle ipotesi di recesso del socio e la riduzione da 6,30 a 0,10 è intervenuta in un brevissimo spazio temporale (45 giorni circa) (si veda di seguito il cap. 8).

Il dott. Zonin condivide e comprende lo stato d'animo dei risparmiatori e dei soci di BPVi, che in due anni si sono visti quasi azzerare il valore delle loro azioni, come peraltro è avvenuto ai soci di quasi tutte le banche italiane (quotate e non quotate), i quali hanno perso integralmente o quasi il valore del loro risparmio in partecipazioni negli Istituti di credito (si vedano di seguito i cap. 1 e 8).

Peraltro la fiducia che il dott. Zonin ha sempre mantenuto nei confronti della Banca è dimostrata anche dal possesso diretto o indiretto (tramite società di famiglia) di un pacchetto azionario importante. Più precisamente il dott. Zonin possiede n. 51.920 azioni e altri componenti della famiglia possiedono n. 319.839 azioni. Il tutto per 371.759 azioni.

Il dott. Zonin e la sua famiglia hanno sottoscritto ogni aumento di capitale sociale e non hanno mai proceduto ad alcuna dismissione del pacchetto azionario.

In questi mesi, si è assistito a una campagna di stampa contro Gianni Zonin caratterizzata da particolare virulenza degli attacchi.

Il dott. Zonin ha, dunque, interesse a ricostruire la propria attività quale Presidente dell'istituto, verificare l'attività di controllo prima e le contestazioni ricevute poi da Consob e Banca d'Italia (per molte delle quali si assiste oggi ad un loro ridimensionamento) e così contribuire all'accertamento delle responsabilità per alcune importanti deviazioni dalla corretta gestione.

Il Tribunale delle imprese di Venezia pertanto è chiamato ad accertare il comportamento di chi ha presieduto per diciannove anni la Banca.

Per questi motivi, il dott. Zonin propone un'azione di accertamento in prevenzione rispetto alla preannunciata azione di responsabilità nei confronti degli amministratori della Banca Popolare di Vicenza.

Senza invertire l'onere probatorio, si dimostrerà che il deterioramento economico della Banca Popolare di Vicenza ha tre origini concomitanti: la grave crisi finanziaria ed economica del nostro paese, dell'Europa e dell'Occidente in genere, l'impatto negativo della straordinaria normazione europea dal 2013 in poi; una gestione scorretta da parte della direzione della banca, posta in essere con modalità tali da non poter essere accertata dal C.d.A.

Come sappiamo, BPVi è stata per decenni una banca solida, che ha sostenuto l'economia non solo Veneta, ha distribuito per decenni gli utili conseguenti ad una gestione proficua. Quando a BPVi e alle banche italiane sono stati applicati per legge modelli pensati per intermediari finanziari globali, si è verificata l'impossibilità di recepire ed assorbire

senza danni regole nuove e procedure inapplicabili ai mercati tradizionali, costituiti da piccole-medie imprese, artigiani e famiglie.

E così è saltato un modello di banca che aveva sorretto per decenni l'economica locale (si veda di seguito il capitolo 1). Il presente procedimento si propone anche di costituire la sede più naturale ed appropriata per ricostruire i fatti che oggi sono contemporaneamente sottoposti al giudizio della Consob, di Banca d'Italia, della Procura della Repubblica di Vicenza e di questo Tribunale delle imprese.

Per evitare il conflitto di giudicati, per evitare dispersione di conoscenze e di aggravio dei costi è interesse del dott. Gianni Zonin (ma anche della comunità e del nostro Stato) essere giudicato per la propria attività di Presidente di BPVi in un unico processo civile, che comprenda tutte le contestazioni e le difese proposte dinanzi alla autorità regolatrici.

Nei quotidiani locali e nazionali (all. n. 1, *L'Arena* e *Il Corriere della Sera* di domenica 4 dicembre 2016) si legge la decisione dell'attuale C.d.A. di BPVi di convocare l'assemblea dei soci, avente all'ordine del giorno l'azione di responsabilità nei confronti del presidente, degli amministratori e dei sindaci. Ma poiché le responsabilità giuridiche non si accertano in base agli articoli ed ai quotidiani, osserviamo che, già oggi, le autorità regolatrici stanno distinguendo le responsabilità degli amministratori da quelle della dirigenza, imputando solo a quest'ultima comportamenti dolosi (si veda di seguito il cap. 3).

Come è noto, la responsabilità degli amministratori di società di capitali deriva dal dovere di diligenza di cui all'art. 2392, co. 1 c.c., ma anche dal

dovere di corretta amministrazione, oggi ricavabile dall'art. 2403 c.c. (così IRRERA, *Gli obblighi degli amministratori di società per azioni tra vecchie e nuove clausole generali*, in *Rivista del diritto delle società*, 2011, 364).

Si attribuisce rilievo, per accertare i comportamenti imputabili all'amministratore, alle decisioni assunte senza un'adeguata informazione o valutazione delle possibili conseguenze e dunque senza quelle cautele, verifiche e informazioni preventive (Cass. Civ., 28 aprile 1997, n. 3652), acquisite nelle forme oggi indicate dall'art. 2381 co. 3° e 4° (si veda di seguito il cap.2).

Come vedremo, la figura del Presidente di Banca non prevede attività gestoria e peraltro Gianni Zonin non ha mai presieduto il comitato esecutivo del C.d.A. di BPVi.

Sino al momento in cui questo atto viene notificato, le contestazioni formali note al dott. Zonin sono quelle contenute nei procedimenti dinanzi alla Consob e alla Banca d'Italia e nei tre processi civili pendenti dinanzi a questo Tribunale.

Quindi, per accertare il corretto comportamento tenuto dal Presidente di BPVi, si esamineranno quelle contestazioni, dimostrandone l'infondatezza.

Contestazioni che hanno già dato atto che solo l'esercizio dei poteri di indagine speciali di BCE e Consob hanno consentito di scoprire la scorrettezza del comportamento della direzione. Scorrettezza comunicata il 7 maggio del 2014 al Presidente Zonin, in una riunione

milanese indetta dalla Consob. Il Presidente Zonin, in giornata, ha ottenuto le dimissioni del D.G. Samuele Sorato.

Tutto questo potrà essere provato, se dovesse essere oggetto di contestazione.

* * *

Questo atto svolgerà le proprie tesi secondo il seguente schema logico:

- 1) L'effetto della normativa europea sulle banche italiane.
- 2) I principi di corretta amministrazione di un istituto di credito.
- 3) Le verifiche condotte dalle Autorità di vigilanza. Premessa
- 3.1) Le (infondate) contestazioni rappresentate dalla Commissione Nazionale per la Società e la Borsa.
 - 3.1.a) Il procedimento n. 43144/2016.
 - 3.1.b) Il procedimento sanzionatorio n. 43518/2016. La campagna svuotafondo.
 - 3.1.c) Il procedimento sanzionatorio n. 43647/2016. I prospetti informativi sugli aumenti di capitale.
 - 3.1.d) Il procedimento sanzionatorio n. 43687/2016.
 - 3.1.e) Il procedimento sanzionatorio n. 43904/2016. La raccolta di intenzioni di acquisto.
- 3.2) Le (infondate) contestazioni mosse da Banca d'Italia.
- 3.3) Le (infondate) contestazioni mosse al cav. Zonin in sede civile.
- 4) Il ruolo del Presidente di Istituto di credito secondo la normativa vigente.
- 5) La presenza in BPVi di procedure di controllo interno.
 - 5.1) Sulla qualità del dott. Zonin di soggetto firmatario delle dichiarazioni di responsabilità del DR 2014, del PB 2015, del 2° Supplemento al PB 2014 e del 2° Supplemento al PB 2015.
 - 5.2) La tematica della procedura di profilatura del cliente di BPVi.
 - 5.3) La concessione di finanziamenti alla clientela.
 - 5.4) Sulle procedure per il rispetto della priorità degli ordini nell'evasione delle richieste di vendita di azioni.
 - 5.4) Sulle procedure per il rispetto della priorità degli ordini nell'evasione delle richieste di vendita di azioni.
 - 5.5) Il presunto "ostacolo alla vigilanza con comunicazioni di dati e informazioni non veritiere".

- 5.6) La determinazione del valore delle azioni.
- 5.7) L'operazione San Marco.
- 5.8) I rapporti tra l'ex Presidente e le aziende familiari.
- 6) La scoperta da parte di BCE e Banca d'Italia delle procedure occulte instaurate dalla dirigenza.
- 7) La redditività di BPVi.
- 7.1) Da 62,5 Euro per azione a 48: il primo effetto delle regole della BCE.
- 8) La caduta di fiducia e l'azzeramento del valore dell'azione.
- 8.1) Tutte le banche italiane hanno drasticamente ridotto, quando non azzerato, il valore delle loro azioni.
- 9) Il diritto ad un solo processo e il divieto del *ne bis idem*.

* * *

1) L'effetto della normativa europea sulle banche italiane.

L'effetto negativo dell'ultima legislazione bancaria europea sugli istituti di credito italiani è noto e può essere così descritto:

“L'irrigidimento dei requisiti di capitale può avere rilevanti conseguenze di natura economica e sociale, qualora determini, come è prevedibile nelle attuali condizioni, una restrizione del finanziamento alle imprese, con effetti diretti sulla loro salute: ne deriverebbe un aumento, non una diminuzione del grado di rischio contenuto nei bilanci delle loro banche finanziatrici”
(G.M. GROS-PIETRO *“Il difficile equilibrio per i requisiti di capitale nel credito”*, *Il Sole 24 Ore*, mercoledì 23 novembre 2016, all. n. 2).

Questo recente intervento di un autorevole operatore economico paventa un pericolo grave e probabile, sulla base di un'esperienza passata particolarmente negativa, come quella che ha danneggiato BPVi.

Il prof. Giovanni Alberti, docente di Economia Aziendale all'Università di Verona, già Presidente del Collegio sindacale della Cassa di Risparmio di Verona e successivamente componente del Collegio Sindacale di Unicredit,

ha svolto, una valutazione sull'effetto della recente normativa europea sulle banche italiane.

Rinviando alla lettura delle 27 pagine di un parere assai meditato (all. n. 3), ci limitiamo a riportare le conclusioni: *“La vigilanza prudenziale comunitaria sta imponendo agli Istituti di credito delle dotazioni patrimoniali che, potenzialmente, sono confliggenti con la natura stessa di queste particolari tipologie di imprese. Da un lato infatti l'eccessivo livello di patrimonializzazione, imposto da regole internazionali sempre più stringenti, impedisce agli Istituti di credito di utilizzare la leva finanziaria per poter incrementare i propri investimenti. Le banche, infatti, sono indotte a non ricorrere a finanziamenti a titolo di debito per poter sostenere i propri investimenti, onde adempiere alle richieste di dotazione patrimoniale.*

D'altra parte, la necessità di contenere il volume delle attività più rischiose (si ricorda, infatti, che i parametri Basilea confrontano le attività ponderate per il rischio e il patrimonio a disposizione di un istituto) impedisce al settore bancario di cogliere quelle possibilità di mercato più rischiose ma, al contempo, più remunerative. La rimodulazione del mix di investimenti da parte delle banche è un effetto collaterale alle norme sulla vigilanza prudenziale, in quanto può comprimerne i risultati. Ed in effetti questo effetto collaterale si è effettivamente realizzato, come dimostrato dalle rilevazioni statistiche di Banca d'Italia, segnalate al paragrafo 1.2 della presente relazione”.

Conclude pertanto il prof. Alberti: *“In sintesi, a partire dall’anno 2007 fino al 2016, due fenomeni hanno contribuito a ridurre sia l’operatività che i risultati dell’attività bancaria.*

Da una parte, infatti, la crisi dell’economia reale ha impattato negativamente sulla qualità degli attivi bancari e sulla redditività degli stessi. D’altra parte le disposizioni comunitarie sui rapporti tra patrimonio e livelli di investimento ha contenuto la possibilità di concedere credito alla redditività degli investimenti, costringendo alla scelta di investimenti a basso rischio, quindi, a basso rendimento.

Tali fenomeni hanno impattato negativamente sui valori dei capitali economici delle banche” (cfr. all. n. 3).

Il parere del prof. Alberti è ampiamente condiviso dagli operatori economici. Sostiene Elisabetta Gualandri, che dirige il Centro Studi Banca e Finanza dell’Università di Modena e Reggio Emilia: *“Più in generale occorre riflettere sul fatto che il SSM (Single Supervisory Mechanism) è uno dei pilastri dell’Unione Bancaria Europea: l’entrata in vigore del secondo, il primo gennaio 2016 con la BRRD (Bank Resolution and Recovery Directive) non è stato certamente il dolore per le banche italiane, per svariati motivi. Gli interventi attuati a fine 2015 sulle quattro banche in crisi, anticipando la nuova direttiva, non solo hanno costituito un elevato costo vivo per le banche sane, ma hanno anche creato timori nell’opinione pubblica e ripercussioni negative sul mercato per l’intero comparto bancario. Anche in questo caso si può parlare di sottovalutazione degli effetti su banche sane di azioni micro di risoluzione di banche in crisi: un vero e proprio effetto sistemico. Stessa*

situazione si è riproposta ad inizio 2016, con l'entrata in vigore della BRRD stessa, tardivamente e non adeguatamente comunicata nei suoi contenuti e implicazioni”, “C'è solo da augurarsi che un impianto zoppicante e zoppo riesca comunque a perseguire i suoi obiettivi senza troppi danni collaterali” (E. GUALANDRI, *Un anno del SSM: prima valutazione*, in *Banche, Impresa e Società*, Il Mulino, 2016, p. 19).

È di questi giorni un preoccupato articolo su *Il Sole 24 Ore* (3 dicembre 2016, all. n. 4) di ALESSANDRO PLATEROTI, intitolato *“Basilea, le banche in rivolta”*. Nell'articolo si ricorda che la Federazione che rappresenta 17 mila banche internazionali, tra cui le banche italiane) si è scagliata contro le regole che il Comitato di Basilea vorrebbe imporre a fine anno. Nell'articolo si legge: *“Sotto accusa, dunque, ci sono non solo gli eccessi regolatori concepiti da un esercito di tecnocrati, il cui lavoro sembra ormai essere andato ben oltre il mandato ricevuto dal G20 dopo la crisi dei subprime, ma in generale l'intera architettura normativa finora concepita dal Comitato di Basilea.*

La Federazione sostiene: *“Ora è opportuno fermare il processo e valutare attentamente non solo i risultati ottenuti in termini di sicurezza del sistema, ma anche gli effetti e i danni collaterali delle norme già introdotte”*.

Occorre: *“Fermare l'avanzamento del programma di Basilea e aprire un nuovo confronto con l'industria bancaria sulle modifiche necessarie per evitare il rischio di una paralisi del credito, altre ricapitalizzazioni forzate e gravi ripercussioni sui diversi sistemi economici nazionali, soprattutto i più deboli”*.

“E’ effettivamente difficile capire come si possa mai pensare che una banca che opera sui mercati “tradizionali”, caratterizzati da piccole-medie imprese, artigiani e famiglie, possa essere in grado di assorbire e recepire senza danni regole, norme e modelli concepiti per intermediari finanziari globali operanti sui mercati dei capitali ben sviluppati ed efficienti... Per le nostre banche commerciali tradizionali, per le banche territoriali e in genera per i sistemi che hanno avuto storicamente un forte radicamento nell’economia reale come, per esempio, quella italiana. Solo per avere un’idea dello scenario, basti pensare che se le norme di Basilea4 fossero approvate come sono, le banche europee potrebbero essere costrette a ricapitalizzazioni di 850 miliardi di Euro, una cifra da brividi”.

* * *

2) I principi di corretta amministrazione di un istituto di credito.

Per affrontare compiutamente le questioni giuridiche connesse al ruolo di Gianni Zonin, quale Presidente di BPVi, preliminarmente deve essere ricordato che, con la riforma del 2003 delle società di capitali, è stato abrogato il generico e difficilmente definibile dovere di “vigilanza” sul generale andamento della gestione, dovere che in precedenza era previsto dall’art. 2392, 2° co., c.c.

Non ha quindi alcun valore giuridico affermare che chi presiede un istituto di credito di dimensioni medio-grandi non poteva non sapere.

Nel nostro ordinamento la responsabilità civile (e, a maggior ragione, quella penale) è una responsabilità “*per colpa e per fatto proprio*”. Occorre quindi stabilire in quali casi il Presidente possa incorrere in una

responsabilità personale per illeciti compiuti da altri (F. BONELLI, *Gli amministratori di SpA a dieci anni dalla riforma*, in *Le società commerciali, organizzazione e responsabilità e controlli*, Utet, 2014, 130).

Perché di questo si tratta: la Consob e Banca d'Italia non imputano alcun fatto irregolare al dolo del Presidente, non solo eventualmente per colpa. Occorre riflettere quindi su alcune situazioni possibili nella vita di una società.

Il Presidente può venire a conoscenza di atti e fatti che ragionevolmente fanno sorgere il "sospetto" che siano stati compiuti o stanno compiendo fatti illeciti o reati dannosi per la società.

"Si tratta di circostanze che la giurisprudenza, per lo più penalistica, ha significativamente chiamato "segnale d'allarme" (o red flags), in presenza di quali scatta l'obbligo di informarsi, stabilito l'art. 2381, 6° co. ... Il Presidente, così come gli altri amministratori, a fronte di "segnali d'allarme", dell'esistenza di illeciti dannosi per la società, per i quali egli non sia riuscito a trovare plausibili e tranquillizzanti spiegazioni, non può rimanere inerte".

E questa considerazione, peraltro pacifica, si attaglia al nostro caso, come vedremo.

"... diversa la situazione nel caso di atti o fatti appresi dal Presidente che gli forniscano non solo un semplice sospetto, ma la conoscenza di un illecito, addirittura di un reato.

In tali casi l'art. 2392, 2° co., fa scattare l'obbligo di fare il possibile per "impedirne il compimento o eliminarne od attenuarne le conseguenze dannose" (BONELLI, op. cit., 132).

Conseguentemente si afferma: *"In linea di diritto, nettamente diverse sono le conseguenze in relazione alla responsabilità del Presidente a seconda che "i segnali di allarme" determinino il sospetto o, invece la conoscenza che esponenti aziendali o terzi abbiano commesso fatti illeciti dannosi per la società.*

Nel primo caso (segnali di allarme che determinino sospetti di possibili illeciti), l'art. 2381, 6° co. fa scattare per il Presidente l'obbligo di informarsi utilizzando gli specifici presidi indicati al punto 1.

Se il Presidente rimane inerte non si attiva, non si informa e nemmeno sottopone al Consiglio "i segnali d'allarme" e i suoi sospetti, egli viola il dovere di agire informato imposto dall'ultimo co. dell'art. 2381 6° co. e può sorgere la sua responsabilità civile nei casi e nella misura in cui si ritenga che se il Presidente si fosse attivato e il Consiglio fosse stato informato, il danno conseguente al fatto illecito altrui sarebbe stato evitato o ridotto (concorso casuale per comportamento omissivo)" (BONELLI, op. cit., 132-133).

L'art. 2392, 2° co., afferma che se gli amministratori sono a conoscenza di fatti pregiudizievoli, assumono una responsabilità precisa se *"non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose".*

La conoscenza da parte del Presidente di un illecito (a differenza della semplice conoscibilità) non solo è decisiva per la responsabilità penale, ma anche per la responsabilità civile, in quanto l'art. 2692, 2° co., afferma che la conoscenza dell'illecito fa sorgere l'obbligo di intervenire e fare il possibile per impedirlo (o ridurne i danni). Ma è importante sottolineare che il Presidente privo di deleghe gestorie ha un dovere di intervento che *“si concretizza non tanto in diretti interventi (per i quali è privo di poteri), ma nel sottoporre al Consiglio di Amministrazione l'illecito di cui è venuto a conoscenza, affinché venga presa una decisione collegiale trasparente sulle misure idonee ad impedire l'illecito e a ridurne le conseguenze dannose”* (BONELLI, *op. cit.*, 134). I principi stabiliti nella nuova formulazione codicistica sono stati applicati nella sentenza BPop.-Carire del 2007, nell'interpretazione dei doveri della responsabilità degli amministratori senza deleghe (Cass. Civ., 19 giugno 2007, n. 23838) (per un commento si veda A. CRESPI, in *Riv. Soc.*, 2009, 1419).

Si afferma in sentenza che la riforma *“ha indubbiamente – con più puntuale disposizione letterale – alleggerito gli oneri e le responsabilità degli amministratori privi di deleghe poiché... (ha) rimosso il generale obbligo di vigilanza sul generale andamento della gestione (già contemplato dall'art. 2392, 2° co. c.c.), sostituendolo con l'onere di “agire informato”*.

“Non può esservi equiparazione tra conoscenza e conoscibilità dell'evento che si deve impedire, attenendo la prima all'area della fattispecie

volontaria e la seconda, quale violazione ha il dovere di diligenza, all'area della colpa”.

Per quanto concerne i segnali di allarme, la sentenza precisa che non sono sufficienti segnali di generiche anomalie, ma che *“occorre per l'accusa la dimostrazione della presenza di segnali perspicui e peculiari in relazione all'evento illecito).”*

La sentenza che stiamo citando ha escluso la rilevanza dei seguenti segnali di allarme:

- *“la consapevole approvazione di ogni iniziativa della dirigenza”;*
- *“la riduzione del C.d.A. a ratificatore di decisioni altrove prese”;*
- *“la considerazione che alcuni aspetti illeciti erano palesemente rilevabili”.*

Questi concetti sono stati poi affermati nel caso Parmalat, deciso dal Tribunale di Milano il 18 dicembre 2008/5 maggio 2009 (e Cass. Civ., 20 luglio 2011, n. 28931).

I principi sopra affermati sono stati poi ripresi in diverse altre decisioni, tra le quali:

- Cass. Civ. 17 aprile 2012 n. 14759, la quale, confermando la condanna inflitta all'Amministratore Delegato della Banca Popolare di Rodi, Fiorani, ha assolto gli amministratori senza deleghe poiché non avevano in alcun modo contribuito ai falsi in bilancio;
- Cass. Civ. 23 febbraio 2011, n. 7088 nella quale si disponeva l'assoluzione del sindaco di una SpA e non era intervenuto sulla base dell'esistenza di segnali di allarme non univoci.

Dunque, per affermare la responsabilità del Presidente del Consiglio di Amministrazione, non si può richiamare un generico dovere di vigilanza sul generale andamento della gestione, ma occorre valutare la diligenza applicata nello svolgimento del proprio incarico; deve verificare le informazioni e i documenti, tra cui la relazione dell'*internal audit*, che sono la fonte privilegiata per l'emersione di eventuali anomalie ed illeciti. In conclusione, quando si è in presenza di segnali di allarme, di circostanze sospette o non usuali, di informazioni carenti o contraddittorie e illogiche, il dovere di agire informati è la regola di comportamento del Presidente, determinando una responsabilità nel caso in cui vi sia un inadempimento a tale dovere.

* * *

3) Le verifiche condotte dalle Autorità di vigilanza. Premessa.

Come abbiamo sopra indicato, il Regolamento UE n. 1024/2013 del 15/10/2013 ha attribuito alla Banca centrale europea (BCE) compiti specifici in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi, in cooperazione con le autorità di vigilanza nazionali dei Paesi partecipanti, nel quadro del "*Single Supervisory Mechanism*" (SSM).

La BCE ha assunto i compiti attribuiti da tale Regolamento il 04/11/2014, esercitati con l'assistenza della Banca d'Italia, con le modalità previste dal Regolamento della Banca centrale europea n. 468/2014 del 16/04/2014.

BPVi, in quanto inserita nella lista BCE delle banche "*significant*", è stata, quindi, oggetto di accertamenti ispettivi, condotti dal 26/02/2015 al 03/07/2015 (all. n. 5).

Successivamente, Consob ha iniziato i propri accertamenti il 22/04/2015. La sua attività ispettiva si è conclusa il 24/02/2016 (all. n. 6) e i primi atti di contestazione formale sono stati notificati ai membri del C.d.A. e del Collegio sindacale di BPVi, nonché al Direttore Generale e al Vice-Direttore Generale, nei primi giorni del mese di aprile 2016.

Infine, sulla base della nota della BCE del 22/12/2015 e delle risultanze della sua relazione ispettiva, Banca d'Italia ha notificato ai vertici aziendali e all'organo di controllo di BPVi, nel luglio 2016, atto di contestazione formale *ex art. 145 TUB* (all. n. 7).

Le condotte oggetto di rilievo da parte delle Autorità di Vigilanza sono, sostanzialmente, le medesime.

* * *

3.1) Le (infondate) contestazioni rappresentate dalla Commissione Nazionale per la Società e la Borsa.

A fronte degli accertamenti ispettivi condotti tra il 22/04/2015 e il 24/02/2016, Consob ha instaurato, ai sensi degli artt. 191 e 195 del TUF, i procedimenti sanzionatori nn. 43144/16 (all. n. 8), 43518/16 (all. n. 9), 43647/2016 (all. n. 10), 43687/16 (all. n. 11), e 43904/16 (all. n. 12).

In tutti tali procedimenti il cav. Zonin ha presentato le proprie deduzioni (all. n. 13-17).

Il 28 ottobre 2016, il 3 novembre 2016 e il 14 novembre 2016, infine, l'Ufficio Sanzioni Amministrative ha notificato agli organi di amministrazione e controllo di BPVi le proprie relazioni finali (all. n. 18-21), rispetto alle quali

il cav. Zonin ha depositato le proprie controdeduzioni, da ultimo, in data 3 dicembre 2016 (all. n. 22-24).

* * *

3.1.a) Il procedimento n. 43144/2016.

Con atto notificato il 5 aprile 2016 (*cf.* all. 8), la Consob ha instaurato il procedimento sanzionatorio n. 43144/2016, con cui ha contestato la violazione degli artt. 8 co. 1 e 21, co. 1, lett. a) e lett. d) del TUF e degli artt. 15, 39, 40 e 49, co. 1 e 3 del Regolamento congiunto Consob/Banca d'Italia del 29 ottobre 2007, art. 8, co. 1 TUF.

Per tale procedimento, Consob, ad oggi, non ha ancora notificato al cav. Zonin la relazione dell'Ufficio Sanzioni Amministrative.

* * *

3.1.b) Il procedimento sanzionatorio n. 43518/2016. La campagna svuotafondo.

Con atto notificato il 1° aprile 2016, la Consob ha instaurato il procedimento sanzionatorio n. 43518/2016 (*cf.* all. n. 10).

L'Autorità ha, in particolare, contestato la violazione dell'art. 94, co. 1 del TUF, per aver la *“Banca pianificato e realizzato, nel periodo 1° gennaio 2014 - 28 febbraio 2015, una campagna promozionale (cd. “campagna svuotafondo”) che si è concretizzata attraverso iniziative volte, [...], a offrire ai clienti, in contropartita diretta, la vendita di azioni BPVi – di tempo in tempo – presenti nel “Fondo Acquisto Azioni Proprie” facendo figurare le operazioni sulle azioni come singole negoziazioni in conto proprio effettuate*

in esecuzione di ordini impartiti dai clienti su loro iniziativa", in assenza del prescritto prospetto informativo.

Le violazioni sarebbero imputabili anche al C.d.A., e quindi al suo *ex* Presidente, *"per essere stati a conoscenza ed aver approvato la campagna promozionale di vendita di azioni proprie della Banca, le ripetute azioni di acquisto dai soci/clienti impiegando il Fondo Acquisto Azioni proprie e le sistematiche operazioni di vendita di titoli negoziandoli con i clienti in contropartita diretta"*¹ (cfr. all. n. 11).

* * *

3.1.c) Il procedimento sanzionatorio n. 43647/2016. I prospetti informativi sugli aumenti di capitale.

La Consob ha contestato agli esponenti aziendali BPVi la violazione dell'art. 94, co. 2 del TUF in relazione ai prospetti informativi concernenti gli aumenti di capitale deliberati il 15/04/2014² (cfr. all. n. 9).

Le omissioni di informazioni rilevanti per l'investitore avrebbero riguardato tre distinti profili: (a) le modalità di determinazione del prezzo di emissione

¹ Consob ha quindi concluso chiedendo l'irrogazione al cav. Zonin di una sanzione amministrativa pecuniaria per l'importo di Euro 100.000,00 e di una sanzione amministrativa accessoria della durata di due mesi, *"quantomeno a titolo di colpa"*.

² Va premesso che le Note Informative relative agli aumenti di capitale del 2014, al Cap. 5.3.1, riportano per entrambi gli aumenti di capitale un Prezzo di Offerta dell'azione di euro 62,50, come determinato dall'Assemblea dei Soci del 26/04/2014, su proposta del C.d.A., e che tale valutazione è stata recepita dal C.d.A. sulla base della Relazione del perito incaricato prof. Mauro Bini (l'"Esperto"). Il C.d.A., tenendo conto delle indicazioni dell'Esperto, ha ritenuto di fare affidamento principalmente sul criterio di natura reddituale del *Dividend Discount Model* ("DDM") con distribuzione dell'*excess capital* (*Income Approach*). Infatti, gli altri due criteri utilizzabili nel processo di *pricing*, secondo quanto previsto nella relazione di stima del valore dell'azione al 31/12/2010 dell'Esperto, nella parte denominata *"requisiti del processo valutativo annuale"* - approvata con delibera C.d.A. del 12/04/2011 e adottata quale *"decalogo"* dei processi di stima - ovvero, il criterio di mercato fondato su transazioni comparabili (*Market Approach*) e il criterio del costo, che desume il valore dalla riespressione del rapporto tra attività/passività al costo di rimpiazzo (*Asset/Cost Approach*), apparivano, nel contesto esaminato e come ragionevolmente motivato dall'Esperto, meno significativi.

delle azioni; (b) la concessione di finanziamenti strumentali alla sottoscrizione e acquisto di azioni di BPVi; e (c) la compravendita delle azioni di BPVi³.

* * *

3.1.d) Il procedimento sanzionatorio n. 43687/2016.

La Consob ha contestato la violazione dell'art. 94, co. 2 del TUF, per non aver la *"Banca riportato nei Prospetti di Base 2014 e 2015 informazioni in merito alla sussistenza, all'entità e agli effetti del Capitale finanziato, quale fattispecie in relazione alla quale i clienti della Banca hanno impiegato – per la sottoscrizione degli aumenti di capitale nonché per l'acquisto di azioni della Banca, nel periodo 1 gennaio 2012 – 28 febbraio 2015 – somme rivenienti da finanziamenti erogati dalla stessa Banca da ritenere correlati alla sottoscrizione o all'acquisto delle relative azioni"*.

Le asserite violazioni di cui ai procedimenti n. 43647/2016 e 43687/2016 sarebbero – a detta di Consob – imputabili anche al Presidente del C.d.A. nella Sua qualità di membro del consiglio, nonché nella Sua qualità di *"soggetto firmatario delle dichiarazioni di responsabilità del DR 2014, del PB 2015, del 2° Supplemento al PB 2014 e del 2° Supplemento al PB 2015, con cui si è attestato che le informazioni contenute nei citati documenti*

³ Il 3 novembre 2016 la Consob ha richiesto l'irrogazione al cav. Zonin di una sanzione di Euro 80.000,00 *"quantomeno a titolo di colpa grave ... in ragione della specifica delega ricevuta in ordine ai prospetti in esame e della circostanza che egli risulta firmatario di diverse dichiarazioni di responsabilità in ordine ai prospetti medesimi"*.

⁴ Nell'anno 2014 e nell'anno 2015, BPVi ha pubblicato due prospetti per emissione di titoli: il prospetto base del 7 febbraio 2014 e il prospetto base del 5 febbraio 2015. Entrambi i prospetti erano stati approvati da Consob: il primo con nota n. 0010332/14 del 6 febbraio 2014, il secondo con nota n. 0008551/15 del 4 febbraio 2015. La delega per la predisposizione dei prospetti era stata conferita al Direttore Generale (dott. Samuele Sorato) e al Vice Direttore Generale (dott. Emanuele Giustini), con delibera di C.d.A. del 4 marzo 2014.

d'offerta depositati presso la Consob erano conformi ai fatti e non presentavano omissioni tali da alterarne il senso".

* * *

3.1.e) Il procedimento sanzionatorio n. 43904/2016. La raccolta di intenzioni di acquisto.

La Consob ha contestato agli organi aziendali di BPVi la violazione dell'art. 95, co. 1, TUF e dell'art. 34-*decies* del Regolamento Emittenti (delibera Consob n. 11971/1999), nel periodo dal 20 marzo 2014 all'8 maggio 2014 (*cfi*: all. n. 10).

In particolare, si sostiene che la Banca avrebbe dato corso, per il tramite della rete commerciale e sotto le direttive del Direttore Generale e del Vice Direttore Generale, a una "*raccolta di intenzioni di acquisto*" di azioni BPVi prima della pubblicazione dei prospetti relativi agli aumenti di capitale del 2014, senza procedere ad alcuna trasmissione a Consob della documentazione relativa a tale raccolta, al fine della diffusione di informazioni al pubblico.

Consob, nell'atto di notifica del 5 aprile 2016, ha sostenuto che la violazione sarebbe imputabile "*ai componenti del Consiglio di Amministrazione, il quale avrebbe dovuto supervisionare l'attività di raccolta delle intenzioni di acquisto valutando l'adeguatezza delle attività in corso e impartendo direttive al fine di renderla conforme alla sopracitata normativa di riferimento*".

Nella relazione dell'Ufficio Sanzioni Amministrative del 14 novembre 2016, tuttavia, Consob è significativamente tornata sui propri passi, riconoscendo

quali unici responsabili delle condotte illecite individuate i dottori Sorato e Giustini (Direttore Generale e Vice-Direttore Generale).

Viene infatti ivi ammesso che l'attività di raccolta delle intenzioni di sottoscrizione degli investitori è stata, espressamente, *“posta in essere dalla rete commerciale BPVI”* ed è stata trattata *“in via del tutto riservata”* (cfr. all. n. 21, pag. 3).

In particolare, il dott. Sorato ha *“organizzato e diretto l’iniziativa commerciale in questione, presiedendo agli incontri con la rete commerciale provvedendo ad istruire i responsabili di filiale, stabilendo gli obiettivi commerciali ed essendo destinatario della reportistica periodica sullo stato dell’attività”*. Il dott. Giustini, d'altro canto, ha *“svolto il ruolo di collettore delle indicazioni di raccolta impartite alla rete commerciale”*⁵. Il Direttore Generale e il suo Vice hanno poi *“dato disposizione ai Direttori regionali ed le all’Università di Verona, già Presidente del Collegio sindacale della Cassa di vie informali si era raccomandato con i responsabili periferici di rete di gestire l’iniziativa con celerità e, al contempo, con la massima riservatezza*

⁵ Al riguardo *“risultano acquisiti in atti significativi elementi rivelatori del ruolo e propulsivo rivestito dal sig. Sorato nello sviluppo dell’attività di raccolta delle intenzioni d’acquisto”*. In particolare, dalle risultanze istruttorie sono emersi *“elementi probatori”* che dimostrano *“che il sig. Sorato ha presieduto agli incontri con la rete commerciale per descrivere i dettagli dell’operazione e istruire i responsabili di filiale nell’ottica di favorire l’adesione all’offerta inerente all’aumento di capitale”*, anche incontrando personalmente la rete, al fine di sollecitare *“la capillarità dell’iniziativa commerciale a supporto”* (pag. 29, all. n. 21). Le medesime risultanze dimostrano inoltre lo svolgimento di *“attività di concreta collaborazione alle attività di organizzazione e direzione”* da parte del sig. Emanuele Giustini, in qualità di Vice Direttore Generale e Responsabile della Divisione Mercati, che avrebbe, tra l’altro, studiato ed eseguito le iniziative volte alla pre-costituzione di liquidità in favore dei clienti tramite *time deposit* dedicati (pagg. 5-7 e pag. 30, all. n. 21).

possibile, posto che l'iniziativa stessa non era stata condivisa con le funzioni aziendali di controllo né messa a conoscenza delle medesime".

Al contrario, conclusivamente, "*dall'istruttoria svolta non sono emersi elementi utili a sostenere ... che il sig. Sorato abbia eseguito con riguardo alla raccolta delle intenzioni, le direttive in tal senso ricevute dal Consiglio di Amministrazione*" (pag. 29, all. n. 21).

Ne risulta che i membri del C.d.A. di BPVi – compreso il suo Presidente - non solo non hanno contribuito in alcun modo a porre in essere le condotte contestate, ma non potevano neppure conoscerle, a causa dell'intenzionale occultamento da parte dei dottori Sorato e Giustini.

L'Autorità ha quindi affermato che "*le prove in atti non consentono di ritenere accertati gli addebiti formulati nei confronti dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Banca, in carica all'epoca dei fatti e del Collegio Sindacale*", in quanto non risultano "*evidenze che essi fossero a conoscenza dell'attività svolta dalle strutture commerciali né che fosse da essi conoscibile, non essendo rinvenibili, anche alla luce dell'esame degli atti acquisiti in via ispettiva, segnali in tal senso "rivelatori". Analoghe considerazioni valgono anche per il Collegio Sindacale*" (pagg. 30 e 31, all. n. 21).

* * *

3.2) Le (infondate) contestazioni mosse da Banca d'Italia.

Con atto dell'8 luglio 2016, la Banca d'Italia, su richiesta della BCE ai sensi dell'art. 18 del Regolamento UE n. 1024/2013, ha instaurato il procedimento

sanzionatorio n. 0878449/16 nei confronti dell'ex Presidente del C.d.A. (cfr. all. n. 7). In particolare, sono state contestate:

- i. l'(asserita) mancata *“definizione e cura di un processo di gestione dei rischi completo ed efficace”* e l'omissione delle *“misure necessarie al fine del rafforzamento del sistema dei controlli interni”*. Ciò nonostante la stessa BCE e Banca d'Italia si preoccupino contestualmente, ancora una volta, l'*“evidente carenza di indipendenza”* delle funzioni di *Internal Audit* e di *Compliance*, riconoscendo espressamente che *“la diffusione e la dimensione di alcuni fenomeni (ad es., il finanziamento delle azioni proprie, le lettere di impegno) che hanno avuto effetti significativi sull'adeguatezza patrimoniale di BPV, possono essere comprese soltanto sulla base di un'attività di direzione e coordinamento dello stesso A.D.”*;
- ii. l'(asserita) mancanza di un *“vaglio approfondito”* dei risultati delle stime peritali del prof. Bini da parte del C.d.A.;
- iii. in relazione al fenomeno dei c.d. *“finanziamenti correlati”*, (asserite) carenze nella complessiva funzione di indirizzo del C.d.A. *“volta a rafforzare l'Internal Audit e a sostenere/appoggiare in modo appropriato le funzioni di controllo interno”*. Ciò nonostante, il *team* ispettivo precisi anche contestualmente di *“non [aver] riscontrato la presenza di alcuna direttiva o indicazione fornita dal top management alla rete di vendita della banca, per avviare una specifica “campagna” in tal senso”*;
- iv. l'(asserita) mancata promozione da parte del C.d.A. di uno *“stretto monitoraggio del mercato secondario da parte delle funzioni di controllo interno”*;

- v. l'(asserita) *“mancanza di un’analisi approfondita da parte del CdA avente ad oggetto le debolezze che connotano il funzionamento del mercato interno, debolezze accresciutesi con i timori circa il crollo del prezzo delle azioni e per la modifica della regolamentazione”*. Circa gli sforzi del C.d.A. di tentare di soddisfare le richieste di vendita dei soci, peraltro, la stessa relazione ispettiva (*finding* n. 8) dà atto che *“l’intermediario si era impegnato a dar vita a un nuovo tipo di mercato nel quale gli azionisti avrebbero potuto agevolmente scambiare le azioni, senza passare attraverso il “Fondo Acquisto Azioni”*. Tale progetto non è stato però realizzato *“a causa del turnaround manageriale”* e dell’*“impegno della banca a quotarsi sul mercato di borsa”*. Ancora, al *finding* n. 10, si riconosce che le (asserite) debolezze nell’applicazione della normativa MiFID sono da collegare esclusivamente a *“carenze della funzione compliance”*;
- vi. l'(asserito) mancato controllo sull’anormale crescita dell’ammontare degli storni, in relazione alla quale al contempo si riconosce però che gli stessi sono stati *“tutti autorizzati nell’ambito dei controlli di secondo livello”*;
- vii. l'(asserito) mancato monitoraggio afferente alcune operazioni di investimento in fondi, nonostante le stesse siano tutte definite come *“essenzialmente attribuibili ai Sig.ri Sorato e Piazzetta”* (Vice Direttore Generale).

Data la sostanziale coincidenza delle tematiche oggetto di contestazione, si rimanda a quanto sopra espresso nei paragrafi dedicati agli addebiti Consob.

* * *

3.3) Le (infondate) contestazioni mosse al cav. Zonin in sede civile.

Il cav. Zonin è stato citato avanti al Tribunale di Venezia dalla signora Emanuela Resnati, con atto di citazione del 26 gennaio 2016, R.G. n.1538/2016⁶ (all. n. 25), assieme a BPVi e ai suoi *ex* amministratori, sul presupposto che lo stesso, nella sua qualità di *ex* Presidente del C.d.A., possa rispondere del danno da questa asseritamente sofferto, quantificato in euro 100.050,00, in ragione degli artt. 6 e 18 dello Statuto sociale di BPVi, e degli artt. 2516 e dell'art. 2395 c.c. L'attrice, in particolare, si duole del fatto che il suo ordine di disinvestimento non sarebbe stato messo in esecuzione dal C.d.A. di BPVi.

Successivamente, sono state instaurate avanti al medesimo Tribunale, e sono ad oggi pendenti, altre due cause civili (RR. GG. n. 5319/2016, dott. L.

⁶ Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 10 giugno 2016 (all. n. 26), il cav. Giovanni Zonin si è costituito chiedendo il rigetto di tutte le domande formulate nei suoi confronti e contestualmente presentando istanza ai sensi dell'art. 269, comma 2 c.p.c. per la chiamata in causa di terzi, da un lato, per sentir dichiarata la responsabilità, anche in sua manleva, del Direttore Generale ed Amministratore Delegato dott. Samuele Sorato e del Vice-Direttore Generale e responsabile della Divisione Mercati, dott. Emanuele Giustini, dall'altro, in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda attorea, per essere tenuto manlevato e indenne, in forza delle polizze sottoscritte da Banca Popolare di Vicenza S.p.A., dalle compagnie di assicurazione Chubb Insurance Company of Europe S.E., Zurich Insurance Plc., CNA Insurance Company Europe Ltd. e ACE European Group Ltd. L'istanza è stata accolta con provvedimento del 29 giugno 2016 e la nuova udienza di prima comparizione è stata quindi fissata per il 14 dicembre 2016 (all. n. 27).

Boccuni⁷, all. n. 28) e n. 3842/2016, dott.ssa L. Guzzo⁸, all. n. 29), che risultano connesse con la causa R.G. n. 1538/2016 in ragione sia di una parziale identità dei soggetti che sono parti convenute e/o chiamate (il cav. Giovanni Zonin, il dott. Emanuele Giustini, il dott. Samuele Sorato e la Banca), sia della *causa petendi* (responsabilità contrattuale dell'Istituto di

⁷ Con atto di citazione in data 29 marzo 2016 il cav. Salvatore Ruggeri ha convenuto BPVi, il suo ex Vice-Direttore Generale e Responsabile della Divisione Mercati, il dott. Emanuele Giustini e il suo ex Presidente del C.d.A, per vedere accertata e dichiarata la loro pretesa responsabilità ex artt. 94 e 144 T.U.F., 2043 e 2049 e 2395 c.c. e, per l'effetto, vedere gli stessi condannati – in via solidale tra loro ovvero, in subordine, ciascuno per quanto di ragione – al risarcimento del danno asseritamente patito. L'attore ha motivato la propria domanda nei confronti del dott. Giustini, sostenendo che, nel convincerlo ad acquistare azioni BPVi, egli: (a) avrebbe omesso di riferire l'effettiva situazione patrimoniale e finanziaria della Banca e, pertanto, l'inattendibilità del prezzo deliberato annualmente dall'Assemblea; e (b) avrebbe promesso la stipula, da parte della Banca, di un patto di ri-acquisto di dette azioni, a semplice richiesta dell'attore e al maggiore tra costo di acquisto e valore di mercato; patto che, quindi, potrebbe prima facie configurarsi come leonino. Quanto all'entità del danno risarcibile, esso sarebbe pari *“alla differenza tra (i) l'importo versato per l'acquisto delle azioni (Euro 1.549.250), e (ii) l'importo che si ricaverebbe calcolando il valore di mercato assunto dalle azioni in conseguenza del disvelamento della reale situazione della Banca”*. Il cav. Zonin si è costituito in data 26 luglio 2016 (all. n. 30). Con verbale del 21 settembre 2016, autorizzata la chiamata in causa del dott. Sorato e delle compagnie di assicurazione, la dott.ssa Guzzo ha fissato al 21 dicembre 2016 la data della nuova prima udienza di comparizione (all. n. 31).

⁸ Nel novembre 2015 gli attori (i signori Bruno Motta e Loretta Zangirolami), clienti di lungo corso di BPVi, avrebbero scoperto alcuni acquisti di azioni e strumenti finanziari della Banca, asseritamente effettuati a loro insaputa da due funzionari (i sig.ri Giaccon e Rizzi) in cui riponevano la *“massima fiducia”*, mediante addebito su quattro conti correnti a loro intestati. In tal modo, gli attori sarebbero divenuti possessori di azioni e strumenti finanziari per un controvalore pari ad Euro 9.252.485,00. Tali acquisti avrebbero generato in capo agli odierni attori un'esposizione debitoria complessiva di Euro 9.426.037,25. Le operazioni di acquisto di azioni e obbligazioni BPVi sarebbero *“anomale”* perché rese possibili da affidamenti bancari, non accompagnati da una richiesta di rientro e, anzi, da un innalzamento dell'importo affidato. Con ordinanza 29 aprile 2016, il Tribunale di Venezia (G.D. dott.ssa Marra) ha inibito a BPVi la richiesta del pagamento dei saldi passivi dei conti corrente intestati agli attori. Nella causa di merito successivamente instaurata, gli attori hanno chiesto di dichiararsi in via principale la nullità dell'acquisto delle azioni o l'inefficacia dei corrispondenti addebiti sul conto corrente e, in via subordinata, la responsabilità di Giovanni Zonin, Samuele Sorato e BPVi, solidalmente tra loro, per la violazione dell'art. 2358 c.c., degli art. 21, 25-bis e 30 TUF, e per l'effetto la condanna *“al risarcimento del danno, in forma specifica, mediante inibitoria al pagamento delle somme risultanti a credito verso gli attori, entro il limite massimo dei corrispettivi degli acquisti e sottoscrizioni dei prodotti finanziari oggetto di causa e degli interessi passivi maturati”*. Il cav. Zonin si è costituito in data 21 ottobre 2016 (all. n. 32). Con provvedimento del 28 ottobre 2016, la G.I. ha autorizzato la chiamata in causa, da parte del cav. Zonin, delle compagnie di assicurazione Chubb Insurance Company of Europe S.E., Zurich Insurance Plc., CNA Insurance Company Europe Ltd. e ACE European Group Ltd, fissando la nuova data della prima udienza di comparizione il 5 aprile 2017 (all. n. 33).

credito verso un socio/cliente, responsabilità aquiliana del cav. Zonin e dei dottori Giustini e Sorato).

* * *

4) Il ruolo del Presidente di Istituto di credito secondo la normativa vigente.

La disciplina normativa delle società bancaria è integrata dalle fonti di autodisciplina, le quali valorizzano sempre più la posizione di terzietà del Presidente del C.d.A., quale presupposto essenziale per l'esercizio della funzione di garanzia che gli compete.

Secondo le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia il 17 dicembre 2013 con la circolare n. 285 (all. n. 34), il Presidente del C.d.A. di una banca "*svolge una funzione di supervisione strategica, senza alcuna competenza esecutiva.*

In questo senso, l'appartenenza del cav. Zonin al Comitato esecutivo della BPVi, quale Presidente del medesimo, era stato assunto al fine di garantire l'adeguato e necessario coordinamento tra gli amministratori delegati e non delegati, non certo quello di attribuire ad esso un ruolo gestorio che, per la funzione ricoperta, non gli competeva e non ha svolto.

In questo quadro si prescrive che il Presidente non sia destinatario di deleghe operative e comunque che non cumuli questa carica con quella di CEO. Se ne ricava una particolare figura, che non può essere considerata alla stregua di un amministratore indipendente, ma tuttavia, deve svolgere la sua funzione con indipendenza ed autonomia rispetto alle dialettiche societarie, alla simmetria dell'informazione nei confronti di tutti gli amministratori, alla trasparenza delle decisioni in ordine ai lavori del C.d.A. e dell'assemblea.

A questa figura si richiede autorevolezza ed equidistanza per assicurare il bilanciamento dei poteri. E per quasi vent'anni il dott. Zonin ha impersonato queste qualità.

Con riferimento all'obbligo di agire informati degli amministratori senza deleghe (che si ritiene applicabile anche al Presidente del C.d.A. di una banca in funzione delle richiamate disposizioni di vigilanza di cui alle disposizioni Banca d'Italia), la giurisprudenza ha peraltro recentemente chiarito come non basti un mero indizio di conoscibilità di un fatto per desumere da esso una responsabilità, essendo invece necessario che sussistano fatti in concreto che impongano l'intervento degli organi sociali, chiarendo come a ragionare "*altrimenti si ricadrebbe nella configurazione di un generale obbligo di vigilanza che la riforma ha invece volutamente eliminato*". In altre parole, la responsabilità degli amministratori privi di specifiche deleghe operative deve oggi riconnettersi alla violazione del dovere di agire informati, sulla base delle informazioni ricevute (art. 2381, co. 3) e delle relazioni degli organi delegati: occorre quindi che la facoltà di chiedere agli organi delegati che in Consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della società (2381, co. 6) sia stata, in concreto, innescata da elementi e segnali di allarme tali da porre sull'avviso gli amministratori e indurli a cercare dati informativi ulteriori altrimenti non disponibili⁹.

⁹ Nel caso esaminato da questa recentissima pronuncia, peraltro, è stata esclusa la responsabilità degli amministratori privi di deleghe seppur il fatto fosse determinato dall'acquisto (da parte dell'amministratore delegato) di un'importante partecipazione in una società posseduta dallo stesso amministratore delegato (quindi anche in conflitto di interessi). È evidente che se un amministratore non può ritenersi responsabile seppur sia assolutamente conoscibile per lui l'acquisto di una partecipazione rilevante (che, peraltro, va

Ma le contestazioni di Consob parlano di una gestione deviata delle direttive del C.d.A. da parte della struttura dirigente, di cui il cav. Zonin ha avuto conoscenza solo negli ultimi mesi precedenti alle proprie dimissioni. La carenza dei flussi informativi dalle funzioni di controllo interno al C.d.A. e al suo Presidente ha quindi, in concreto, impedito a quest'ultimo di svolgere alcuna funzione di controllo, anche al di là dei propri poteri.

E ciò è stato espressamente confermato anche dall'Autorità di Vigilanza, nella relazione attinente al procedimento n. 43904/2016, di cui si è detto sopra.

* * *

5) La presenza in BPVI di procedure di controllo interno.

BPVI, come prescritto oggi anche nella Circolare della Banca d'Italia n. 288 del 3 aprile 2015 (all. n. 35), al tempo dei presunti illeciti si era già dotata al proprio interno di un sistema di controllo, composto da tre fasi:

- i. controlli di linea (c.d. controlli di primo livello), diretti ad assicurare il corretto svolgimento delle operazioni connesse con l'attività di concessione di finanziamenti e le altre attività esercitate direttamente dalle strutture operative o nell'ambito dell'attività di *back office*;
- ii. controlli sui rischi e sulla conformità (c.d. controlli di secondo livello), aventi l'obiettivo di assicurare, tra l'altro, il rispetto dei limiti operativi assegnati alle varie funzioni; la coerenza dell'operatività delle singole

segnalata anche in bilancio, di approvazione collegiale), per le medesime ragioni non può ritenersi responsabile il dott. Zonin quale Presidente del C.d.A. di BPVI laddove si tratti di una serie di operazioni annacquate in un mare magno di altre di più ampia portata e di dimensioni peraltro non superiori a quelle – non mai contestate – degli anni precedenti al periodo oggetto di attenzione.

aree produttive con gli obiettivi di rischio-rendimento assegnati e la corretta attuazione del processo di gestione dei rischi; la conformità dell'operatività aziendale alle norme, incluse quelle di autoregolamentazione; e

- iii. revisione interna (c.d. controlli di terzo livello), finalizzati all'individuazione delle violazioni di procedure e regolamentazione, nonché a valutare periodicamente la completezza, adeguatezza, funzionalità e affidabilità del sistema dei controlli interni e del sistema informativo.

La struttura aziendale dell'*Internal Audit* - che era quella che concretamente avrebbe dovuto effettuare i controlli periodici e, laddove fosse emersa un'anomalia, comunicarne i risultati al C.d.A. ed al Collegio Sindacale -, ha omesso di rilevare la situazione e di informarne gli organi sociali di vertice. Ed è evidente che, senza il filtro operativo delle funzioni di controllo interno, il C.d.A. ed il suo Presidente erano impossibilitati ad effettuare le operazioni ad essi affidate.

Dalle indagini espletate dalla Divisione *Internal Audit* e sintetizzate nel *report* del 18 gennaio 2016 (all. n. 36) emerge che vi è stata innanzitutto una falla già nei controlli di primo livello "*imputabili alle modalità operative adottate dalle strutture competenti della Direzione Supporto Rete*", oltreché della Direzione Organizzazione e dell'ICT. Nel medesimo documento la Divisione *Internal Audit* evidenzia anche che i controlli di primo livello - per i quali ha rilevato diffuse carenze - "*avrebbero dovuto realizzarsi attraverso una serie di monitoraggi attribuiti, per ruolo e da normativa interna, alla*

Funzione Compliance’. Ma tale monitoraggio “*non è mai stato attivato a seguito della mancata implementazione della procedura informatica*” (cfr. pag. 10 del *report*). In buona sostanza, l’*Internal Audit* di BPVi, a seguito di quanto emerso dalle indagini espletate, evidenzia che il blocco del flusso delle informazioni era già concreto e pienamente attivo addirittura nelle fasi di controllo di primo e secondo livello, escludendo una propria responsabilità in ragione della “*assenza di specifiche evidenze o segnalazioni di anomalie rinvenienti dalle strutture operative e/o dalle altre funzioni di controllo*” (cfr. pag. 11 del *report*, all. n. 36).

La totale carenza del flusso informativo dalle Direzione *Internal Audit* è emersa anche durante l’ispezione effettuata dalla BCE all’inizio del 2015¹⁰.

Tale situazione è stata riportata dalla stessa Divisione Intermediari, per la quale le pratiche di “finanziamenti baciati” sembrerebbero essersi svolte in un contesto di vera e propria clandestinità che poteva fare perno – come sottolineato anche dall’*Internal Audit* – sulle pressioni e minacce provenienti dalla Direzione Generale, dalla Divisione Mercati e da taluni Responsabili di Direzione Regionale. Lo stesso Direttore Commerciale della Banca in corso d’ispezione ha riferito, riguardo a tali pratiche, che il responsabile della Divisione Mercati “*si era raccomandato con i responsabili periferici di rete di gestire l’iniziativa con celerità e, al contempo, con la massima riservatezza*

¹⁰ Cfr. pag 17: “*reporting to the BPV’s Board ...is not completely satisfactory ... thus reducing their level of awareness about some relevant aspects*” (cfr. all. n. 5). Nella stessa è stata infatti rilevata la mancata stesura e circolarizzazione di un *report* ispettivo ordinario per l’organo di controllo da parte della Direzione *Internal Audit* in ordine alle attività di indagine. Tutte le informazioni sugli accertamenti, che la Direzione *Internal Audit* ha svolto in merito al fenomeno dei finanziamenti correlati, fenomeno asseritamente iniziato nel 2009 e divenuto rilevante nel 2013 e 2014, sono state rappresentate esclusivamente alla Direzione Generale (al dott. Sorato, ndr).

possibile, posto che l'iniziativa stessa non era stata condivisa con le funzioni aziendali di controllo né messa a conoscenza delle medesime".

È evidente dunque che soltanto se tale flusso informativo non fosse stato ostacolato dai due dirigenti Sorato e Giustini, e se la Direzione *Internal Audit* avesse svolto con maggior incisività la propria attività di analisi e di verifica, il C.d.A. e l'organo di controllo avrebbero potuto assumere idonee misure correttive di prassi non corrette o addirittura illecite. Ma è pacifico che così non è stato e che il C.d.A. e il Collegio sindacale non sono stati nemmeno messi nelle condizioni non solo di attivarsi, ma anche di conoscere che all'interno dell'istituto vigilato due dei più alti dirigenti stavano compiendo attività non corrette all'interno della Banca.

* * *

5.1) Sulla qualità del dott. Zonin di soggetto firmatario delle dichiarazioni di responsabilità del DR 2014, del PB 2015, del 2° Supplemento al PB 2014 e del 2° Supplemento al PB 2015.

L'art. 94, co. 8, TUF sancisce che *"L'emittente, l'offerente e l'eventuale garante, a seconda dei casi, nonché le persone responsabili delle informazioni contenute nel prospetto rispondono, ciascuno in relazione alle parti di propria competenza, dei danni subiti dall'investitore che abbia fatto ragionevole affidamento sulla veridicità e completezza delle informazioni contenute nel prospetto, a meno che non provi di aver adottato ogni diligenza allo scopo di assicurare che le informazioni in questione fossero conformi ai fatti e non presentassero omissioni tali da alterarne il senso"*. E il dott. Zonin ha dichiarato esattamente che quanto era a Sua conoscenza e

conoscibilità era conforme ai fatti e non presentava omissioni tale da alterarne il senso. E ciò corrispondeva al vero per quanto a lui noto.

È poi pacifico che il dott. Zonin non è stato nemmeno messo nelle condizioni non solo di attivarsi, ma anche di conoscere con ogni diligenza che all'interno dell'Istituto vigilato due dei più alti dirigenti stavano compiendo attività non corrette all'interno della Banca. In altre parole, ai fini dell'imputabilità di una responsabilità per l'asserita illiceità del comportamento tenuto dal dott. Zonin manca l'elemento soggettivo.

Infine, l'art. 94, co. 8, TUF prevede poi che ogni soggetto coinvolto nella redazione dei documenti sia responsabile, a seconda dei casi, "*in relazione alle parti di propria competenza*". Ora nel caso che ci occupa, la delega per la predisposizione dei prospetti era stata conferita al Direttore Generale e al Vice Direttore Generale con delibera di C.d.A. del 4 marzo 2014 (all. n. 37), nonché al Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili (il dott. Massimiliano Pellegrini) responsabile della Divisione Bilancio e Pianificazione. La firma del dott. Zonin su documenti interamente predisposti da altri soggetti – competenti e preparati – e a ciò debitamente delegati è, quindi, esclusivamente un atto dovuto in forza del proprio ruolo di Presidente e legale rappresentante di BPVi, nulla di più.

Nel merito delle contestazioni mosse da Consob, il cav. Zonin ha invece rappresentato quanto segue.

* * *

5.2) La tematica della procedura di profilatura del cliente di BPVi.

La stessa, sin dal 2011, è stata oggetto di *“attenta valutazione [...] sulla scorta delle attività di verifica delle possibili e necessarie implementazioni per il recepimento della normativa MiFID prospettate dalle funzioni aziendali della Divisione Internal Audit, guidata allora dal dott. Bozeglav”*. All'esito, il C.d.A. di BPVi, come documentato anche nei verbali degli anni 2013, 2014 e 2015¹¹, ha sempre provveduto *“a dare avvio, implementare, articolare e progressivamente perfezionare le proprie procedure di profilatura del cliente e i sistemi di controllo della loro applicazione”*. Dall'esame di tali verbali è pertanto possibile *“verificare gli sforzi progressivamente condotti da parte dell'organo di gestione per il progressivo perfezionamento del sistema informatico gestionale adottato dalla BPVi e preposto alla prevenzione delle pratiche di profilatura clienti non-compliant, ossia quelle che oggi sono sì oggetto di censura, ma che state sono il frutto il comportamenti dolosi deliberatamente volti ad aggirare le prassi sulla cui creazione e sviluppo il consiglio aveva sistematicamente investito”* (cfr. all. n. 13).

* * *

5.3) La concessione di finanziamenti alla clientela.

BPVi poteva contare su almeno quattro soggetti che, all'interno ed all'esterno della struttura aziendale della Banca, ricoprivano ruoli o funzioni che avrebbero dovuto consentire loro, laddove fossero stati in presenza di

¹¹Il C.d.A. ha dato mandato ai componenti del Comitato Esecutivo, in particolare con verbale del 22 gennaio 2013 di dare corso alla applicazione alle predette procedure, al fine di ridurre al limite massimo possibile il rischio di perpetrazione di pratiche non corrette. L'attuazione delle linee guida è quindi iniziata in data 26 febbraio 2013). La procedura, con riguardo a tali specifici rischi di elusione, è stata poi nuovamente oggetto di verifica nel corso della riunione del C.d.A. del 29 agosto 2014 e, infine, in data 30 giugno 2015 (cfr. all. n. 13).

condotte illecite palesi e non occultate fraudolentemente, di rilevare il fenomeno dei cc.dd. “finanziamenti correlati”. Tali figure sono: la Direzione Ragioneria Generale, in persona del Responsabile dott. Luca Tribani; il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili e Responsabile della Divisione Bilancio e Pianificazione, il dott. Massimiliano Pellegrini; la Direzione Internal Audit, in persona del Responsabile dott. Massimiliano Bozeglav, la società di revisione dei conti KPMG S.p.A. (*cf.* all. nn. 13-17 e 22-24).

Nessuno di questi ha rilevato, sino al maggio 2015, alcun segnale che potesse far ritenere esistente la problematica.

La necessità di effettuare approfondimenti su un campione non statistico di clienti è poi emersa, per la prima volta, solo nel marzo 2015. La regolarità delle posizioni in discussione era stata assicurata dal Vice-Direttore Generale, dott. Emanuele Giustini, che con lettera del 13 marzo 2015, aveva rassicurato il C.d.A., precisando anche che: *“il merito creditizio dei soggetti affidati era stato valutato nel rispetto della normativa e dei criteri ordinariamente applicati dalla Banca nei confronti della clientela”* e che BPVi, per il tramite della Direzione Generale, avrebbe immediatamente avviato *“ogni più opportuno approfondimento”* (all. n. 38).

Il C.d.A. quindi non ha potuto avere alcuna contezza della problematica e non ha potuto agire per risolverla con gli opportuni interventi.

Come è emerso anche dalle indagini espletate dalla Direzione Internal Audit, infatti, *“l’allora Direttore Generale e Amministratore Delegato di BPVi, dott. Samuele Sorato, e il Vice Direttore Generale e Responsabile*

della Divisione Mercati, dott. Giustini, avevano posto in essere un impianto operativo volto a mascherare le operazioni di finanziamento correlate all'acquisto di azioni della Banca”.

La stessa Consob, peraltro, nella propria relazione ispettiva del febbraio 2016, indica chiaramente che il fenomeno dei c.d. “finanziamenti correlati” era stato occultato agli organi societari, compreso il Presidente del C.d.A.; lo stesso era sì “ampio e diffuso”, ma “sotterraneo” e “carsico”, addirittura “fraudolentemente organizzato da alcune strutture interne”, e tale da non essere percepito né dalle funzioni di controllo di secondo livello (il Dirigente Preposto, non oggetto di procedimento), né dalla funzione di controllo di terzo livello (il Responsabile *Internal Audit*, non oggetto di procedimento) (cfr. all. 6). In particolare, i rapporti con i clienti interessati erano gestiti direttamente dalla Direzione Generale coinvolgendo ovviamente, per il territorio di competenza, l'allora Capo Area C. Giacon.

A partire dal 2013 “le iniziative in questione si sono progressivamente estese a tutte le Aree Territoriali con continue e costanti pressioni da parte del Direttore Generale e del Responsabile della Divisione Mercati”; (...); “il personale ... ha riferito che nel corso degli ultimi due anni (ed in particolare nel 2014) in tutte le riunioni indette dalla Divisione Mercati con le Aree ed i Direttori Regionali uno degli argomenti trattati in via prioritaria era quello del “capitale” con assegnazione di specifici obiettivi e relativi tempi di raggiungimento ... oggetto di monitoraggio sistematico e giornaliero della Divisione Mercati (...) con interventi di richiamo a volte molto duri...”.

Il Direttore Generale “*criticò in maniera molto dura le strutture di Rete in ordine ai risultati commerciali e di capitale dichiarando apertamente che “in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi sul capitale avrebbe smontato le Direzioni Regionali”. “Tali operazioni venivano di fatto imposte ai Direttori Generali e Capi Area attraverso pressioni e anche minacce [ndr. riferite ovviamente al mantenimento del ruolo e/o del posto di lavoro] che avevano come effetto quello di coinvolgere e concentrare tutti sull’obiettivo pur nella consapevolezza di porre in essere comportamenti non corretti che, ... , dovevano rimanere strettamente circoscritti ai responsabili della Rete e delle Strutture di Sede Centrale specificamente coinvolte”. “L’efficacia delle pressioni e minacce poste in essere dalla Direzione Generale hanno dissuaso i soggetti coinvolti dal segnalare i comportamenti anomali sia agli Organi Aziendali che alle Funzioni di Controllo creando un clima ... “omertoso”.*

I dipendenti interrogati da Consob, peraltro, “hanno riferito di non avere elementi che possano testimoniare la conoscenza del fenomeno da parte degli Amministratori della Banca.”; e che “gli approfondimenti avviati a suo tempo dalla Direzione Internal Audit sono stati ostacolati dai comportamenti dilatori posti in essere dal Direttore Generale e dal Vice Direttore Generale responsabile della Divisione Mercati” (cfr. all. n. 6 e all. n. 21).

Né il C.d.A. né il suo Presidente aveva quindi gli strumenti o i mezzi di esaminare le operazioni asseritamente illecite e, quindi, capire quello che le

Unità Operative e le Direzioni stavano ponendo in essere in violazione della legge¹².

* * *

5.4) Sulle procedure per il rispetto della priorità degli ordini nell'evasione delle richieste di vendita di azioni.

La procedura interna di trattazione degli ordini di vendita sulle azioni proprie, al pari di qualsiasi altro istituto di credito cooperativo, esclude qualsiasi contributo attivo del C.d.A. e del suo Presidente. Ciò in considerazione non solo del suo – diverso – ruolo nella *governance* societaria, ma anche del fatto che lo stesso non era certamente munito dei poteri di svolgere un'attività ispettiva così penetrante, ingente e complessa come quella condotta dall'Autorità.

Occorre, altresì evidenziare che l'esigua quantità di messaggi individuati in sede ispettiva è indicativo del fatto che - anche laddove fossero effettivamente state pianificate o utilizzate modalità di vendita delle azioni in violazione dell'art. 94 del TUF - le stesse sono state accompagnate da accortezze tali da renderne impossibile l'individuazione da parte delle

12 E questo è il dato significativo e definitivo: come avrebbe potuto il C.d.A. prendere contezza di un tale complesso piano operativo, perfettamente studiato e messo in esecuzione dai due vertici aziendali quando i controller aziendali non si erano accorti di nulla? Come è possibile muovere oggi un rimprovero al C.d.A. – o al suo Presidente – se nemmeno la Direzione Internal Audit e la Direzione Compliance avevano rilevato nulla fino al momento dell'accesso della Banca Centrale Europea del 2015? Neppure il soggetto deputato al controllo dei conti, ossia la società di revisione KPMG (non oggetto di procedimenti), cui pure competeva – in ragione degli obblighi di legge – il più pregnante controllo sulla tematica in questione ha riscontrato, se non da ultimo, il fenomeno dei c.d. "finanziamenti correlati". Se non è contestato che le funzioni aziendali e la società di revisione abbiano svolto in maniera continua e costante la loro attività di controllo e vigilanza, allora è evidente che non può essere mossa alcuna censura neppure al Presidente del C.d.A.

funzioni aziendali e degli organi sociali di vertice, compreso il Presidente cav. Zonin.

L'assetto organizzativo di BPVi era adeguato, rispettoso dei principi di legge e dei regolamentari che ne disciplinano la struttura.

In questo senso, ricordiamo che:

- i. esisteva un Direttore Generale, il dott. Samuele Sorato;
- ii. esisteva un vice Direttore Generale, responsabile della Divisione Mercati, dott. Emanuele Giustini;
- iii. esisteva un vice Direttore Generale, responsabile della Finanza, dott. Andrea Piazzetta;
- iv. esisteva un vice Direttore Generale, responsabile dei Crediti, dott. Paolo Marin;
- v. esisteva un vice Direttore Generale, responsabile Risorse, dott. Adriano Cauduro;
- vi. esisteva un Responsabile della Divisione Internal Audit, dott. Massimiliano Bozeglav;
- vii. esisteva un responsabile della Divisione Compliance, dott. Giuseppe Ferrante;
- viii. esisteva un Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, dott. Massimiliano Pellegrini;
- ix. esisteva una Società di Revisione, KPMG S.p.A.;
- x. esisteva una struttura dirigenziale di territorio che faceva capo alla Direzione Generale;

xi. esistevano dei comitati specifici all'interno del Consiglio d'Amministrazione che si occupavano della verifica delle attività di *internal audit* e compliance (il Comitato Rischi) e dell'esame delle proposte di acquisto e vendita delle azioni (il Comitato Soci).

L'introduzione di apposite procedure per la corretta trattazione degli ordini di vendita delle azioni della Banca, peraltro, è stata diligentemente effettuata già a far data dal 2012, poi aggiornata nel 2013 a seguito del parere richiesto e ottenuto dallo studio legale Bird&Bird. E in ottemperanza al parere ottenuto, sono state predisposte le procedure aziendali che sono state approvate con il percorso deliberativo che si evince dai verbali di C.d.A. del 14 maggio 2013, 28 maggio 2013 e del 9 luglio 2013 (*cf.* all. nn. 13-17 e 22-24).

L'introduzione di procedure tese a salvaguardare la corretta trattazione degli ordini di vendita delle azioni BPVi è stata adottata dalla Banca in adesione a specifiche proposte avanzate dalla Direzione Compliance, a partire dal settembre 2012, alla Direzione Generale. La Direzione Generale, nella persona del dott. Samuele Sorato, era la titolare – con l'Unità Operativa Gestione Operativa Soci, guidata dal dott. Romio, che a sua volta faceva capo alla Divisione Mercati-Direzione Supporto Rete, il cui responsabile era il dott. Giustini, Vice-Direttore Generale - proprio dell'esecuzione delle operazioni di acquisto delle azioni BPVi. Il processo si componeva di due fasi: *“Nella prima fase, la rete commerciale (formata anche da promotori finanziari) acquisiva gli ordini dei clienti e li trasmetteva all'Unità Operativa competente. Nella seconda fase, [...]”*

assumeva un ruolo centrale l'Unità Operativa Gestione Operativa Soci, [...], con il compito di esaminare l'esecuzione delle transazioni sulle azioni della banca (emissioni, offerte in opzione, acquisti, vendite, volture, successioni e vincoli), trasmettendo, poi, le proposte vagliate al Comitato dei Soci che, dopo questa ulteriore verifica, le rimetteva – filtrate – alla mera approvazione del C.d.A.” (cfr. all. nn. 13-17 e 22-24).

È quindi soltanto nella fase conclusiva di tale strutturato processo che intervenivano gli amministratori. E ciò proprio perché “la procedura creata dalla Banca (speculare a quella di molti istituti) prevedeva che una serie di organi e di funzioni aziendali già vagliassero nel merito ogni singola richiesta, per poi procedere soltanto alla fase di approvazione formale da parte dell'organo gestorio” (cfr. all. nn. 13-17 e 22-24).

Inoltre, era “stato affidato alla Divisione Risorse e alla Direzione Organizzazione il compito di predisporre procedure informatiche atte a garantire l'attuazione delle procedure così definite per il tramite della certificazione di data e ora di ricevimento della domanda da parte degli sportelli delle filiali dell'istituto. La società incaricata per la realizzazione della procedura informatica è Sec Servizi di Padova, società consortile¹³. Se la procedura informatica non è stata ultimata, ciò può essere attribuito soltanto alle difficoltà ed ai carichi operativi della Direzione Organizzazione, come emerge dalla nota predisposta dalla Divisione Risorse in sede ispettiva” (cfr. all. nn. 13-17 e 22-24).

¹³ Il cui Direttore Generale al tempo dei presunti illeciti era il dott. Simone Sorato, fratello dell'ex Direttore Generale.

L'unico obbligo che incombeva su BPVi era peraltro quello di rispettare i limiti operativi imposti dalla normativa comunitaria, mentre sulla stessa non gravava alcun obbligo di riacquisto delle azioni detenute dai Soci (*cf.* art. 18 dello Statuto: “*il Consiglio di Amministrazione può disporre l'acquisto di azioni della Società nei limiti della riserva di cui al successivo art. 53, nonché nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili*”). Ne consegue che l'accettazione – e l'esecuzione – della richiesta di disinvestimento è strettamente legata ad una serie di variabili che sono rimesse alla valutazione dell'organo amministrativo (previo passaggio dal front office, dalla rete commerciale, dalle Funzioni Aziendali e dal Comitato soci).

La pretesa intenzione della Banca di contemperare – tramite il presunto svolgimento della campagna “svuotafondo” – l'interesse, da un lato, al riacquisto delle azioni dei soci e, dall'altro lato, quello di “svuotare” il relativo fondo nel rispetto dei limiti prudenziali prescritti dalla legge, è smentita già dal fatto che, se BPVi avesse realmente voluto fare ciò, non avrebbe certo derogato al c.d. *blocking period*, sia con riferimento alle operazioni di vendita, che a quelle di rimborso delle azioni della Banca. Tale deroga, come è dato evincersi dal verbale del C.d.A. del 21 gennaio 2014, ha infatti coinvolto sia le operazioni di riacquisto, sia quelle di vendita, ma è chiaro che, se l'intento della Banca fosse stato quello di svuotare il fondo, la deroga avrebbe riguardato soltanto le operazioni di vendita.

Quanto alla deroga al c.d. *blocking period* - legittimamente deliberata dal C.d.A. il 21 gennaio 2014, è stato segnalato che: “(i) non sussistevano motivi

per ritenere che una tale decisione fosse direttamente correlata alla implementazione della campagna “svuotafondo”; (ii) rivestiva carattere “eccezionale”, essendo giustificata dal “particolare momento di mercato che sta comportando una generalizzata carenza di liquidità per famiglie e imprese”; la deroga era quindi indirizzata a tutelare i soci di BPVi, permettendo loro di disinvestire e ottenere liquidità attraverso il rimborso, da parte della Banca, delle azioni da questi possedute; (iii) il tema del c.d. blocking period era stato preventivamente e positivamente vagliato dal Comitato Soci e dalla Divisione Compliance” (cfr. all. nn. 13-17 e 22-24).

** * **

5.5) Il presunto *“ostacolo alla vigilanza con comunicazioni di dati e informazioni non veritiere”*.

Si è riferito come nessun dato o informazione non corrispondente al vero sia stato *“deliberatamente inviato a Consob. Nella stessa relazione è dato atto, infatti, che è riferibile ad altre funzioni aziendali interne, e segnatamente alla Direzione Generale, la comunicazione di dati asseritamente non corretti”* (cfr. all. nn. 13-17 e 22-24). Nel corso della riunione consiliare del 27 maggio 2014 oggetto di censura, infatti, al punto *“Richiesta di dati e notizie pervenuta da Consob”*, il responsabile della Divisione Compliance (dott. Ferrante) riferiva ai consiglieri ed ai sindaci presenti che in data 16 maggio 2014 Consob aveva inviato a BPVi una serie di richieste aventi ad oggetto le offerte relative all’aumento di capitale deliberato e metteva a disposizione del C.d.A. la lettera di risposta di BPVi, a firma del Direttore Generale, nonché la sua relazione quale Responsabile della Divisione Compliance. Il

dott. Sorato precisava *“come la Banca, ben consapevole della necessità di garantire il pieno rispetto del dovere di agire nel migliore interesse del cliente, abbia apprestato opportune cautele a tutela dei Clienti in sede di adesione all’offerta ed attivati strumenti di controllo volti ad intercettare eventuali anomalie e comportamenti non conformi da parte degli addetti alle relazioni commerciali”*. Il C.d.A., così come il suo Presidente, non poteva far altro che prendere atto della corretta impostazione delle operazioni da parte delle funzioni aziendali, esattamente come poi comunicato a Consob. Allo stesso modo, nel corso del C.d.A. del 4 marzo 2014 (*cf.* all. n. 37), il Direttore Generale informava Consiglio e Collegio che, per le operazioni di aumento, si era proceduto a contenere i costi e a semplificarne la struttura, ma sempre nel rispetto delle disposizioni previste dalla Direttiva MiFID. Alla luce di tutto ciò, non vi è alcun elemento, pertanto, che consenta di imputare condotte quale quelle in violazione all’art. 8 del TUF al Presidente del C.d.A.

* * *

5.6) La determinazione del valore delle azioni.

La scelta del C.d.A. di incaricare il prof. Bini quale soggetto professionalmente qualificato ed esterno all’azienda risponde alle indicazioni delle più accreditate istituzioni internazionali (è stato citato, a tal proposito, *“il parere reso dall’A.I.C.P.A. (American Institute of Certified Public Accountants) la quale ritiene maggiormente affidabile e rilevante la determinazione del prezzo delle azioni quando questa è affidata ad un esperto indipendente”*, *cf.* all. nn. 14 e 22). La decisione dell’organo di vertice di BPVi è stata inoltre adottata in seguito a quanto espressamente

richiesto dalla Banca d'Italia, che con lettera del 26 gennaio 2009 ha invitato *“codesta Popolare a: - ... ; - considerare prioritaria la formalizzazione da parte del Consiglio di amministrazione di nuovi criteri di determinazione del prezzo delle azioni, che tenendo in adeguata considerazione parametri di mercato e i risultati economico-patrimoniali conseguiti dal gruppo, garantiscano nel tempo continuità valutativa e prevedano l'acquisizione di un parere di conformità espresso da terzi indipendenti”*. E questa ultima precisazione valga anche a destituire di ogni fondamento l'affermazione secondo cui sarebbero stati più attenti a *“preservare il valore dell'azione”* (cfr. all. nn. 14-22).

A tal proposito, nessuno degli organi preposti alla vigilanza, tanto interna quanto istituzionale, aveva infatti mai sollevato alcuna obiezione circa la scelta del professionista, le qualifiche e capacità dello stesso, e/o i modi di conferimento dell'incarico.

L'organo gestorio ha inoltre svolto diligentemente tutte le operazioni afferenti la stima delle azioni secondo idonee procedure per garantire non solo l'indipendenza e la terzietà dell'Esperto, ma anche un coordinamento con gli organi di controllo interni di BpVi. Dalla delibera del 22 marzo 2011, all. 487 alla Relazione Ispettiva Consob del 25 febbraio 2016 (cfr. all. n. 6), infatti, si apprende che gli organi proposti avevano appositamente nominato una *“struttura aziendale competente”* a relazionarsi con l'Esperto, individuata nel *“Direttore Generale”*. L'attività del prof. Bini si è, peraltro, sempre espletata sotto il costante controllo del Collegio Sindacale, che si è anch'esso confrontato per tutta la durata delle operazioni tanto con

l'Esperto, quanto con il dott. Pellegrini (Dirigente Preposto alla Divisione Bilancio e Pianificazione), con il dott. Fagnani (Responsabile della Direzione Pianificazione Strategica) e con il dott. Avesani, (Responsabile dell'U.O. Progetti Strategici). Nella propria Relazione Ispettiva del 25 febbraio 2016, la stessa Consob rileva che *“la trasmissione ai Consiglieri della relazione di stima è preceduta da controlli interni ... Nel corso delle riunioni del C.d.A., il responsabile della Divisione Bilancio e Pianificazione o lo stesso esperto indipendente, illustrano i principali eventi che hanno orientato l'esito della perizia”* (pag. 324, all. n. 6)¹⁴.

Il legittimo affidamento del C.d.A. in ordine alla correttezza delle valutazioni dell'Esperto, specie se lo stesso è un noto professionista altamente qualificato nel settore di competenza, quale il prof. Bini, costituisce, del resto, proprio la *ratio* e il presupposto della decisione di rivolgersi a un consulente esterno.

È chiaro che C.d.A. e Collegio Sindacale non avevano ragione di dubitare della bontà tecnica del lavoro del prof. Bini, data la sua elevata competenza e professionalità. E, in ogni caso, né l'organo gestorio, né l'organo di controllo avevano le necessarie competenze tecniche per poter discutere nel merito i risultati ottenuti da uno dei massimi esperti in materia (coadiuvato, peraltro, da un proprio *team* selezionato di esperti e il cui lavoro è stato

¹⁴ A tal proposito, Consob ha affermato che *“La decisione del CdA sulla definizione del prezzo dell'azione è avvenuta sulla base di note informative interne recanti una sintesi dell'attività dell'esperto. Tali note [sono state] materialmente predisposte dalla Divisione Bilancio e Pianificazione/Direzione Pianificazione Strategica in preparazione della riunione del CdA del 01/04/2014”*.

avallato – laddove ve ne fosse bisogno – da altri 3 esperti del settore) sulla base di lunghi e complessi calcoli.

La coerenza dell'architettura valutativa integrata dal prof. Bini con le *best practices* internazionali riferite alla stima del valore di azioni non quotate si può desumere, peraltro, dalle seguenti circostanze: *(i)* in 30 maggio 2012, anche una perizia asseverata da parte dell'Associazione professionale Avvocati e Commercialisti TLS, facenti parte del *network* PriceWaterhouseCoopers S.p.A. (*cf.* all. nn. 14 e 22), ha indicato il valore unitario delle azioni in euro 62,50 (i.e. una valutazione identica a quella del prof. Bini); *(ii)* anche per l'anno 2013, la valutazione delle azioni è stata determinata attraverso il criterio dell'*Income Approach*, e anche in tal caso, a fronte di un nuovo confronto con gli organi di controllo interni, si è giunti al parere favorevole delle valutazioni svolte; *(iii)* ai fini della tassazione del c.d. *capital gain*, i risultati del prof. Bini sono stati nuovamente confermati anche dal prof. Francesco Momentè (Università L. Bocconi di Milano) con perizia asseverata del 20 giugno 2014 e con un'ulteriore perizia, sempre asseverata, in data 11/07/2014 (*cf.* all. nn. 14 e 22); *(iv)* emerge poi, dal verbale del C.d.A. del 22 gennaio 2016 (*cf.* all. nn. 14 e 22) che l'esperto indipendente nominato dal nuovo organo gestorio della Banca, prof. Gualtieri, abbia confermato il metodo di valutazione e la determinazione del prezzo unitario delle azioni utilizzato in precedenza dal prof. Bini.

Infine, sui criteri utilizzati dal prof. Bini, è stato rilevato che l'individuazione di un metodo di determinazione del prezzo delle azioni il più possibile legato alla redditività della Banca stessa e atto a garantire, allo

stesso tempo, continuità alle valutazioni ed equilibrio sul mercato delle azioni deriva proprio dalle indicazioni espresse sul punto da Banca d'Italia. Nel verbale del 12 aprile 2011, contenente la c.d. "architettura metodologica", si legge che il prof. Bini ha scelto di partire da quanto indicato dal prof. Manzonetto nel 2009 e 2010 e di fare riferimento, come quest'ultimo, al criterio reddituale attraverso il metodo del DDM con distribuzione dell'*excess capital*, affiancando però altri criteri ritenuti quanto più oggettivi possibile e individuati facendo "*riferimento alle linee guida impartite dall'Autorità di Vigilanza Americana (sec) a tutte le società non quotate*", il tutto per "*addivenire a una normativa stabile di valorizzazione e in un'ottica di continuità di metodologia*". Già allora si indicava che "*il contesto economico recessivo del momento rendeva praticamente impossibile la definizione di piani aziendali attendibili, mentre l'eccessiva volatilità dei mercati finanziari sconsigliava parametri valutativi da essi desunti*", con ciò – di fatto – consigliando di tenere in adeguata considerazione il fatto che il principio del *Market Approach* avrebbe potuto condurre a esiti non del tutto adeguati, se non temperato con altri criteri. Con riferimento al metodo patrimoniale complesso con valorizzazione economica degli intangibili, va ricordato che lo stesso fa riferimento agli *asset* "*identificabili nella valutazione separata della raccolta per il tramite di multipli che sono transitati sul mercato relativamente a sportelli bancari e nella valutazione del brand attraverso l'attribuzione effettuata da società esterna che periodicamente ne redige una classifica a livello mondiale associandone anche un teorico valore*" (cfr. all. nn. 14 e 22). È quindi del

tutto ragionevole e prudente la motivazione adottata dal C.d.A. circa la scelta, quale valore maggiormente attendibile, dell'*Income Approach*, in quanto gli altri due criteri, desumendo *“il loro valore da multipli di transazioni comparabili che hanno avuto per oggetto rami d'azienda costituiti da sportelli o intere banche il cui mercato, nel corso del triennio 2011/2013, è stato sostanzialmente inattivo”*, dovrebbe essere stati valutati con minore enfasi.

A tal proposito va ribadito che il c.d. decalogo, stante il disposto del suo art. 7, il quale recita: *“Adottare tutti e tre gli approcci valutativi (rispettivamente fondati sui flussi di risultato, sui multipli e patrimoniale), a meno che non vi siano fondate ragioni per escludere un approccio”* non impone certamente di dover considerare tutti e tre i criteri. Non solo. Nel 2013 e 2014 l'applicazione del D.D.M. ha fornito il valore mediano dei tre valori ricavati dall'applicazione dei tre criteri, mentre il mero criterio patrimoniale portava sempre al risultato più elevato. Inoltre, seppure è corretto affermare che i tre approcci *“non dovrebbero esprimere valori significativamente discosti tra loro”*, l'art. 10 del decalogo sancisce la necessità di *“spiegare e riconciliare le differenze di valore fra le diverse metodologie quando significative”*. Ciò significa che si prevede già *ex ante* la possibilità che le metodologie utilizzate portino a risultati differenti tra loro anche significativi. *“Si tratta, a ben vedere, di un aspetto del tutto ragionevole se si pensa a quanto accaduto nelle stime al 31.12.2012 e al 31.12.2013, dove il criterio delle transazioni comparabili è stato inibito dalla*

mancanza di trasferimenti campione da cui estrarre il c.d. multiplo” (cfr. all. nn. 14 e 22).

Sulla completezza di informazioni nei prospetti 2014 (all. n. 39), è stato poi osservato che con riguardo alla indicazione della metodologia, BPVi si è comportata in conformità con i precedenti aumenti di capitale (all. n. 40), facendo legittimo riferimento su ciò che era stato oggetto di vaglio da parte della Consob.

Ad aggiungersi alle osservazioni precedenti, occorre precisare quanto di seguito (cfr. all. n. 41).

L’incarico conferito dal C.d.A. al prof. Bini non ha mai avuto ad oggetto la stima del prezzo che il titolo azionario della Banca avrebbe potuto avere sul mercato borsistico, bensì la valutazione del valore intrinseco dell’azienda bancaria complessivamente considerata, espresso *pro quota* in valore per azione¹⁵.

¹⁵ Le due valutazioni si distinguono sotto svariati profili: a. in un caso è il *business en bloc* e nell’altro il singolo titolo azionario; b. la differenza di orizzonte temporale dell’investimento: il medio-lungo termine nella valutazione del business; variabile nel tempo la valutazione dei titoli quotati; c. contesto di valutazione: nozionale nella valutazione en bloc e di quotazione giornaliera del titolo nella fattispecie di banche quotate. L’Esperto ha inoltre fornito solide evidenze volte a dimostrare che:

a) la *performance* operativa di BPVi fra il 2010 ed il 2013 è risultata superiore alla media del sistema bancario italiano e stabile. La stabilità dei redditi e del patrimonio è stato il principale *driver* della stabilità del valore per azione negli anni; b) la riduzione di valore registrata nel 2014 è principalmente attribuibile alla riduzione del patrimonio della Banca: la riduzione di patrimonio netto (al netto degli aumenti di capitale) registrata tra il 2010 ed il 2014 è infatti pari al 16,6% a fronte di una riduzione di valore dell’azione del 23,2%; c) il più elevato peso dell’avviamento sul totale delle attività di BPVi rispetto alle banche comparabili trova spiegazione nel fatto che in sede di PPA Purchase Price Allocation BPVi non ha sostanzialmente identificato beni immateriali diversi dal *goodwill*. Calcolando il *ratio* “totale beni immateriali/Totale attività” si rileva che l’indice di BPVi si allinea nel 2014 a quello delle banche comparabili; d) le svalutazioni di *goodwill* cumulativamente effettuate da BPVi nel periodo 2010-2014 non sono inferiori a quelle in media registrate dalle banche comparabili. La generale svalutazione degli avviamenti effettuata dal sistema bancario nel 2011, inoltre, non costituisce un elemento che avrebbe potuto creare motivo di allarme per il C.d.A. della Banca. Sul punto, il prof. Bini, alle pagine 48 e ss. delle proprie osservazioni, evidenzia un quadro chiaro dei risultati operativi conseguiti dalla Banca tra il 2010 e il 2014, evidenziando

Le contestazioni partono, poi, dall'erroneo confronto effettuato tra BPVi e le banche quotate, dimenticando, però, che BPVi non è quotata e, quindi, che il confronto deve essere effettuato con le non quotate¹⁶.

* * *

5.7) L'operazione San Marco.

Tale tematica non è oggetto di alcuno dei procedimenti sopra citati. Tuttavia, perché la stessa è stata recentemente fatta oggetto di attenzione da parte della stampa, merita qui un breve cenno.

che gli stessi erano superiori alla media registrata dal sistema bancario italiano nel medesimo periodo di riferimento, consentendo a BPVi di confermare i redditi utilizzati per le valutazioni. Ed è proprio in ragione di tali risultati che il patrimonio netto di BPVi, nel periodo 2010/2013 è rimasto stabile e con esso il prezzo per azione.

¹⁶ Se il confronto viene effettuato con le banche non quotate emerge evidente la legittimità, la coerenza e la conformità della valutazione delle azioni BPVi nel periodo contestato. Infatti, occorre considerare, nell'ambito della determinazione del prezzo delle azioni di BPVi nel periodo 2010-2014, tra gli altri, i seguenti elementi: a. la presenza in Italia di un numero molto elevato di banche le cui azioni non sono quotate e che sono scambiate sul mercato c.d. di sportello. Il meccanismo di formazione del prezzo delle azioni di queste banche riflette il valore intrinseco dell'azienda bancaria espresso *pro quota* (ossia per ciascuna azione della Banca) ed adotta una prospettiva di valutazione a medio termine. Ancora, la stima del valore intrinseco di un'azienda *en bloc* consiste nella valutazione del suo *business* nel contesto di una valutazione nozionale e tale scopo non poteva e non potrebbe essere raggiunto attraverso l'utilizzo di valutazioni rese a fini di *impairment test*, in quanto queste ultime non sono idonee a misurare il valore intrinseco delle azioni, essendo ispirate ad una logica di prudenza, che nella stima del valore intrinseco deve essere invece sostituita da una logica di neutralità; b. la dinamica del prezzo delle azioni di BPVi ed i multipli impliciti nella valutazione delle azioni sono risultati sempre allineati ai multipli impliciti nei prezzi delle altre banche non quotate; c. i multipli impliciti nei prezzi delle azioni delle banche non quotate risultano significativamente più elevati dei multipli impliciti nelle quotazioni delle azioni delle banche quotate, prevalentemente a causa del fatto che i prezzi di borsa riflettono i risultati a breve termine, mentre i valori intrinseci alla base del meccanismo di *pricing* nei mercati di sportello riflettono le prospettive a medio termine delle banche stesse; d. i prezzi che si formano sul mercato di sportello sono prezzi razionali, in quanto anche le valutazioni delle banche quotate fondate su prospettive a medio termine esprimono valori significativamente superiori alle quotazioni correnti; e. i multipli impliciti nella valutazione delle azioni di BPVi risultano compresi all'interno del range dei valori assunti dai multipli impliciti nei valori d'uso stimati a fini di *impairment test* da parte di banche quotate comparabili a BPVi; e. la elevata dotazione patrimoniale di BPVi (unita alla stabilità della redditività) ha sempre rappresentato – sotto il profilo dell'analisi fondamentale a supporto della stima del valore intrinseco dell'azienda bancaria – il principale *driver* di valore. BPVi presentava ancora al 31/12/2013 una dotazione patrimoniale (al netto degli aumenti di capitale) di 3.266 milioni di euro a fronte di una dotazione patrimoniale al 31.12.2010 di 3.278 milioni di euro. Questa è la principale ragione – unitamente ad una capacità di reddito prospettica non deteriorata – della stabilità del prezzo dell'azione fra il 2010 e il 2013.

La Banca, nel luglio 2011, aveva investito nella Anpezo S.r.l., poi divenuta San Marco S.r.l., fornendo sostegno finanziario per un importo pari a Euro 20 milioni a favore di una società (la Anpezo S.r.l., poi divenuta San Marco S.r.l.) per l'acquisto e la ristrutturazione di un complesso alberghiero in Cortina d'Ampezzo. Nel medesimo edificio sarebbe inoltre dovuta sorgere una filiale BPVi. Successivamente, sempre al fine di sostenere il perfezionamento del progetto immobiliare, la Banca ha investito nel capitale sociale della società.

In merito a tale vicenda, rispetto alla quale ancora non si comprende, peraltro, a che titolo e per quali ragioni i vertici aziendali e amministrativi della Banca possano essere chiamati a rispondere, va osservato che:

- i. la San Marco S.r.l., lungi dall'essere una società priva di capacità reddituale, ha sempre onorato i propri impegni;
- ii. il complesso alberghiero in oggetto è di valore adeguato e l'operazione non può certo dirsi dannosa per la Banca, che potrà contare sul ricavato della probabile prossima realizzazione dell'investimento effettuato;
- iii. in ogni caso, tutte le decisioni relative all'operazione in parola sono state, specificamente assunte dal dott. Sorato, in qualità di *ex* Direttore Generale, mentre il dott. Zonin non vi ha mai direttamente partecipato.

Quanto sopra esposto, se necessario, potrà essere agevolmente provato.

* * *

5.8) I rapporti tra l'*ex* Presidente e le aziende familiari.

Poiché anche tale tematica è stata recentemente fatta oggetto di attenzione da parte della stampa, occorre altresì precisare come non sia vero che le

aziende riconducibili al nucleo familiare del dott. Zonin avrebbero ricevuto dalla Banca finanziamenti esorbitanti.

Come si evince dal *report* riepilogativo qui allegato, infatti, BPVi ha concesso vari affidamenti, con successive delibere tra loro non cumulabili (unica eccezione è data dalla delibera del 3 dicembre 2013 relativa all'affidamento di 20M per una pratica *minibond* mai utilizzata) (all. n. 42).

A fine dicembre 2015, come confermato dalla Centrale Rischi della Banca d'Italia, gli affidamenti complessivi del Gruppo Zonin verso Banca Popolare di Vicenza erano pari a 41,5 milioni di euro, affidamenti che al 30 ottobre 2016 sono peraltro scesi a complessivi 31,6 milioni (tra finanziamenti a lungo e breve termine, tutti seguiti da adeguate garanzie).

* * *

6) La scoperta da parte di BCE e Banca d'Italia delle procedure occulte instaurate dalla dirigenza.

Come è stato dimostrato dalle indagini espletate dalla Direzione di BPVi che *“Pallora Direttore Generale e Amministratore Delegato di BPVi, dott. Samuele Sorato, e il Vice Direttore Generale e Responsabile della Divisione Mercati, dott. Giustini, avevano posto in essere un impianto operativo volto a mascherare le operazioni di finanziamento correlate all'acquisto di azioni della Banca”*.

La stessa Consob, nella Relazione ispettiva del 24 febbraio 2016 (cfr. all. 6), come sopra abbiamo già detto, ha riconosciuto che il fenomeno dei c.d. “finanziamenti correlati”, al pari delle altre condotte irregolari contestate

dalla Autorità, era stato occultato agli organi societari e tenuto nascosto, dunque, anche al Presidente del C.d.A. dott. Zonin.

Il fenomeno di occultamento delle attività condotte dalla Direzione Generale della Banca era “*sotterraneo*” e “*carsico*”, addirittura “*fraudolentemente organizzato da alcune strutture interne*”, tale da non essere percepito né dalle funzioni di controllo di secondo livello (il Dirigente Preposto, non oggetto di procedimento), né dalla funzione di controllo di terzo livello (il Responsabile *Internal Audit*, non oggetto di procedimento) (*cf.* all. 6).

È dunque del tutto evidente come tali attività non fossero percepibili neppure dal dott. Zonin.

* * *

7) La redditività di BPVi.

Come è comprovato dal prof. Bini, BPVI è stata una delle banche italiane con maggiore redditività. Questo si è tradotto in un'evidenziazione di utile di bilancio, che ha consentito, per 19 anni consecutivi, di remunerare con utili importanti l'azionariato di BPVi.

- i. l'esercizio al 31 dicembre 2007 si è chiuso con un utile netto di 110,1 milioni di euro (113,1 a livello consolidato). Tale utile ha consentito di proporre all'Assemblea “*la distribuzione di un dividendo unitario di un euro, invariato rispetto al 2006, e di effettuare congrui accantonamenti a riserve patrimoniali*”. Il C.d.A. ha quindi proposto ai Soci, e i Soci hanno approvato, una volta effettuati accantonamenti patrimoniali per complessivi euro 37,5, di destinare

- loro dividendi per euro 69.775.066,00 (euro 1,00 per in contanti per ciascuna delle n. 69.775.066 azioni a godimento pieno) (all. n. 43);
- ii. il conto economico al 31 dicembre 2008 si è chiuso con un utile netto di 151 milioni di euro (108 a livello consolidato), *“in crescita di oltre il 37% rispetto al precedente esercizio”*. Tale risultato ha consentito di proporre all’Assemblea *“la distribuzione di un dividendo pari ad euro 1,15 per azione (+15% rispetto al 2007)”*. Il C.d.A. ha quindi proposto ai Soci, e i Soci hanno approvato, una volta effettuati accantonamenti patrimoniali per complessivi euro 70 milioni, di destinare loro euro 78.322.348,50 (1,15 euro per ciascuna delle n. 68.106.390 azioni in circolazione a godimento pieno, da corrisondersi parte in contanti (12,50%) e parte mediante assegnazione di azioni proprie detenute dalla Banca (87,50%)) (all. n. 44);
- iii. il conto economico della Capogruppo al 31 dicembre 2009 si è chiuso con un utile netto di 91,3 milioni di euro (100,0 a livello consolidato), grazie ad un risultato netto della gestione operativa *“in forte crescita rispetto al 2008 (+39,3%) grazie alla sostanziale tenuta del margine di intermediazione (-1,7%), al contenimento delle rettifiche di valore per deterioramento di crediti e attività finanziarie (-11,8%) e alla riduzione dei costi operativi (-7,5%)”*. Il C.d.A. ha quindi proposto ai Soci, e i Soci hanno approvato, una volta effettuati accantonamenti patrimoniali per complessivi euro 54 milioni, di destinare ai Soci

- euro 34.578.623,50 (euro 0,50 in contanti per ciascuna delle n. 69.157.247 azioni in circolazione a godimento pieno) (all. n. 45);
- iv. per quanto riguarda l'esercizio al 31 dicembre 2010, l'utile di esercizio si è attestato a 100,2 milioni di euro ("*+3,8% sul 2009 pro-forma*") (94,2 a livello consolidato) e ha consentito di proporre l'assegnazione di un dividendo di 0,50 euro per azione, da corrisondersi mediante azioni proprie in portafoglio, "*nel segno del ... rafforzamento della solidità della Banca, anche in ossequio alle recenti indicazioni e suggerimenti dell'Istituto di Vigilanza*". Il C.d.A. ha quindi proposto ai Soci, e i Soci hanno approvato, una volta effettuati accantonamenti patrimoniali per complessivi euro 60.163.567,60 di destinare ai Soci euro 36.871.010,50 (euro 0,50 in azioni per ciascuna delle n. 73.742.021 azioni in circolazione a godimento pieno) (all. n. 46);
- v. nell'esercizio al 31 dicembre 2011, l'utile d'esercizio si è attestato a 84 milioni di euro (95 a livello consolidato) e ha consentito di proporre l'assegnazione di un dividendo di 0,80 euro per azione, "*con una crescita del +60% rispetto al dividendo distribuito nel 2011*", mediante assegnazione di azioni proprie già nel portafoglio della Banca, "*per garantire un ulteriore rafforzamento patrimoniale della Banca, anche nel rispetto dell'invito effettuato dalla Banca d'Italia con comunicazione del 2 marzo scorso a tutti gli intermediari, in relazione ad una prudente politica di distribuzione degli utili generati nel corso dell'esercizio*". Il C.d.A. ha quindi proposto, e

l'Assemblea ha approvato, di effettuare accantonamenti patrimoniali per complessivi euro 19.961.658,50, destinando ai Soci euro 62.654.905,60 (euro 0,80 in azioni per ciascuna delle n. 78.318.632 azioni in circolazione a godimento pieno) (all. n. 47);

vi. nell'esercizio al 31 dicembre 2012, la Capogruppo ha registrato un utile netto pari a 64 milioni di euro (100 a livello consolidato), che ha consentito di proporre la distribuzione di un dividendo in contanti di 0,50 euro per azione, e da considerarsi "*soddisfacente, alla luce del contesto in cui i risultati sono maturati*", al fine di "*rispettare le recenti indicazioni della Banca d'Italia in relazione alla necessità di adottare una politica prudente di distribuzione degli utili*". Il C.d.A. ha quindi proposto, e l'Assemblea dei Soci ha accettato, una volta effettuati accantonamenti patrimoniali per circa 24 milioni, di destinare ai Soci euro 39.589.727,00 (euro 0,50 in contanti per ciascuna delle n. 79.179.454 azioni in circolazione a godimento pieno) (all. n. 48).

* * *

7.1) Da 62,5 Euro per azione a 48: il primo effetto delle regole della BCE.

Dall'allegata perizia del prof. Giovanni Alberti (*cfi*: all. n. 3) si evince quale incidenza debba essere attribuita all'applicazione di regole astratte sulla realtà bancaria europea (banche tedesche a parte, per aver prima ottenuto gli aiuti di Stato, successivamente vietati).

Il valore delle azioni è stato ridotto a 48,00 euro in occasione dell'Assemblea dei Soci dell'11 aprile 2015. Tale valore era stato indicato dal Consiglio di Amministrazione in data 8 aprile 2015 sulla base della perizia del prof. Bini. La sua determinazione è principalmente riconducibile "agli effetti del *Comprehensive Assessment* effettuato dalla BCE ed ai conseguenti impatti sul patrimonio e sul target di capitale" (all. n. 49).

* * *

8) La caduta di fiducia e l'azzeramento del valore dell'azione.

Le svalutazioni del valore delle azioni di BPVi fino a ridurle in pochi mesi ad un insignificante 0,10 è l'effetto diretto della caduta di fiducia della Banca tra i Soci e i depositanti.

La raccolta del risparmio, l'erogazione di crediti, l'intermediazione dei pagamenti svolgono una funzione sociale fiduciaria molto vasta e richiedono gestioni stringenti e verificabili nel contesto della regolamentazione prudenziale.

Vi è sicuramente un'esigenza di ordine pubblico socio-economico alla base della disciplina speciale delle banche, ma il loro buon governo deve essere indotto e stimolato sulla base di esperienze e di esigenze che mano a mano variamente si formano ed emergono (M. CERA, *Il buon governo delle banche tra autonomia privata e vigilanza pubblica*, in *Riv. Soc.*, 2015, p. 949-950). Ebbene, a partire dalla metà del 2014, BPVi si è trovata ad affrontare esigenze drammaticamente nuove, legati alla perdita di fiducia che una martellante campagna di stampa ha svolto.

Nell'ambito del processo di trasformazione di BPVi in società per azioni, di cui alla delibera dell'Assemblea Straordinaria del 5 marzo 2016, in data 9 febbraio 2016, il C.d.A., sentito il parere del Collegio Sindacale e della società di revisione KPMG S.p.A., preso atto delle relazioni valutative del prof. Paolo Gualtieri di Gualtieri & Associati e di PriceWaterhouseCoopers Advisory S.p.A., ha determinato, conformemente a quanto previsto dall'articolo 2437-ter, co. 5 c.c., il valore unitario di liquidazione delle azioni ordinarie di BpVi, ai fini del recesso, in Euro 6,3 (all. n. 50).

Infine, nella Nota Informativa relativa all'aumento di capitale fino a 1,5 miliardi di euro depositato presso la Consob da BpVi in data 21 aprile 2016, protocollo n. 0035634/16, è stato individuato un intervallo di valorizzazione indicativa delle azioni compreso tra *“un minimo non vincolante di Euro 0,10 per Azione, che rappresenta il valore minimo positivo di valorizzazione della Banca ante Aumento di Capitale”* e *“un massimo vincolante, pari al Prezzo Massimo, di Euro 3,00 per Azione”* (all. n. 51).

Il 30 aprile 2016, il Prezzo di Offerta delle Azioni è stato definitivamente fissato, al termine del C.d.A. tenutosi in data 29 aprile 2016, in Euro 0,10 per azione, pertanto pari al valore minimo dell'Intervallo di Valorizzazione Indicativa individuato dal C.d.A. (all. n. 52).

Nell'ambito dell'Offerta Globale sono state presentate adesioni per un importo complessivo pari a Euro 114.948.562, pari al 7,66% del Controvalore dell'Offerta Globale, da parte di 6.683 richiedenti.

È stato quindi sottoscritto in data 20 aprile 2016 un accordo di *sub-underwriting* tra UniCredit e Quaestio Capital Management SGR S.p.A., promotrice del fondo di investimento alternativo mobiliare di tipo chiuso denominato "Atlante".

Fondo Atlante ha sottoscritto, il 2 maggio 2016, tutte le Azioni non collocate nell'ambito dell'Offerta Globale e, pertanto, n. 15.000.000.000 azioni al Prezzo di Offerta di Euro 0,10 per azione, per un controvalore complessivo di Euro 1.500.000.000 (pari al 100% del Controvalore dell'Offerta Globale). In tal caso il Fondo Atlante è arrivata a detenere una partecipazione nel capitale della Banca pari al 99,33% (all. n. 53).

* * *

8.) Tutte le banche italiane hanno drasticamente ridotto, quando non azzerato, il valore delle loro azioni.

Come si può vedere, anche soltanto a livello giornalistico (si veda in all. n. 54 pagina del quotidiano *La Repubblica* di domenica 20 novembre 2016), le principali banche italiane hanno drasticamente ridotto il valore delle loro azioni.

E questo è avvenuto (quasi) indipendentemente dalla gestione, ma del tutto dipendentemente da una stretta normativa che ha imposto continui rafforzamenti patrimoniali, in una situazione di grave crisi sistemica del nostro paese e dell'intera Europa.

E così il risparmiatore, che ha investito nel 2005 100 Euro in Unicredit, considerata la seconda banca italiana, oggi si trova con l'equivalente di 11 Euro, dopo aver seguito almeno tre aumenti di capitale. E quello che

ha investito analoga somma in Banca Popolare di Milano, oggi si trova un'azione del valore di 11 Euro, dopo aver seguito diversi aumenti di capitali.

E così via dicendo.

Questi dati dimostrano che quanto è avvenuto in Banca Popolare di Vicenza, non può essere addebito al cav. Gianni Zonin.

* * *

9) Il diritto ad un solo processo e il divieto del *ne bis idem*.

Come si è detto, il dott. Giovanni Zonin ha diritto ad un procedimento unico, nel quale difendersi avverso le contestazioni, tutte infondate, svolte da Consob, Banca d'Italia.

Il pericolo è non solo che vi sia un conflitto di giudicati, ma anche che la verità storica e le conseguenze giuridiche vadano disperse nei mille rivoli in cui si possano frantumare i diversi procedimenti.

Come è noto, il principio del *ne bis idem* è applicabile anche nel processo civile, alla luce, in particolare, dell'art. 24 Costituzione 39 c.p.c.

Sul punto si è pronunciata la Cassazione Sezioni Unite (nel 2007 n. 8527 nell'ambito di una questione di giurisdizione).

La Suprema Corte, come già ritenuto con la sentenza n. 15341/2005, si è espressa in questi termini: *"Il principio del ne bis in idem preclude l'esercizio di una nuova azione sul medesimo oggetto tra le stesse parti, allorquando l'azione prima proposta sia stata definita con una decisione di merito; detto principio, posto dall'art. 39 c.p.c., e rispondente a irrinunciabili esigenze di ordine pubblico processuale, non consente che il medesimo*

giudice o giudici diversi statuiscano due volte su identica domanda, e determina l'improcedibilità del processo che nasce dall'indebita reiterazione di controversia già in corso, imponendo la cancellazione dal ruolo della causa che risulti posteriormente iscritta".

Secondo questa decisione, il principio è declinato per sostenere l'improcedibilità della domanda successiva, rispetto al caso che ci occupa, in cui trattiamo delle domande precedentemente instaurate. Ma non per questo il principio deve ritenersi meno valido.

* * *

Per tutte le ragioni esposte in narrativa, il dott. Gianni Zonin, come sopra rappresentato e difeso, riservato ogni diritto in relazione ai fatti per cui è causa

CITA

la BANCA POPOLARE DI VICENZA, con sede legale in Vicenza, Via Battaglione Framarin n. 18, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Vicenza, cod. fisc. e partita I.V.A. 00204010243, numero di iscrizione all'Albo delle Banche e dei Gruppi Bancari n. 1515, numero di iscrizione al R.E.A. di Vicenza 1858, codice ABI 5728.1

il Dott. SAMUELE SORATO, residente in Via Brenta 2 - 30033 Noale (VE), cod. fisc. SRTSML60P01F904N

il Dott. EMANUELE GIUSTINI, residente in Via Conca del Naviglio, n. 4 - 20123 Milano cod. fisc. GST MNL 69H03 H501C

la compagnia CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE S.E., con sede legale in 106 Fenchurch Street, London – EC3M 5NB, United Kingdom e rappresentanza generale per l'Italia in Via della Moscova n. 3 - 20121 Milano, in qualità di sottoscrittore della polizza di primo rischio n. 82178444

la compagnia ZURICH INSURANCE PLC., con sede legale Zurich House, Ballsbridge Park, Ballsbridge, Dublin 4, Ireland e rappresentanza generale per l'Italia in Via Benigno Crespi n. 23 - 20159 Milano in qualità di sottoscrittore della polizza n. 920B4264 in eccesso alla polizza n. 82178444 di Chubb Insurance Company of Europe S.E.

la compagnia CNA INSURANCE COMPANY EUROPE LTD., con sede legale in 20 Fenchurch Street, London - EC3M 3BY, United Kingdom e rappresentanza generale per l'Italia in Via Albricci n. 8 - 20122 Milano in qualità di coassicuratrice della polizza n. n. 82178444 di Chubb Insurance Company of Europe S.E. con una quota del 20%, nonché in qualità di coassicuratrice della polizza n. 920B4264 di Zurich Insurance Plc. in eccesso alla polizza n. 82178444 di Chubb Insurance Company of Europe S.E. con una quota del 40%

la compagnia ACE EUROPEAN GROUP LTD., con sede legale in 100 Leadenhall St., London - EC3A 3BP, United Kingdom e rappresentanza generale per l'Italia in Viale Monza n. 258 - 20128 Milano in qualità di sottoscrittore della polizza n. ITFINC01185 in eccesso alla polizza n. 82178444 di Chubb Insurance Company of Europe S.E.

a comparire avanti al Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in materia di Impresa, Giudice designando, all'udienza che si terrà in data

24 MAGGIO 2017, ORE DI RITO

invitandoli a costituirsi nel termine di venti giorni prima dell'udienza indica (o dell'udienza che dovesse essere fissata ai sensi dell'art. 168 *bis* quinto comma c.p.c., con l'avvertimento che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui agli artt. 167 e 38 c.p.c. (in particolare la decadenza dalla facoltà di proporre domande riconvenzionali, di sollevare eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, di chiamare in causa eventuali terzi e di sollevare eccezioni di incompetenza per materia, valore e territorio) e con ammonimento che, non comparendo, si procederà in loro contumacia, per ivi sentir accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

voglia questo Ill.mo Tribunale, respinta e disattesa ogni contraria domanda, eccezione ed istanza disattesa, previe le più opportune declaratorie:

nel merito, in via principale:

- accertare e dichiarare il dott. Gianni Zonin ha fedelmente e diligentemente adempiuto ai doveri a lui imposti dalla legge e dallo statuto sociale di BPVi nella sua qualità di Presidente del C.d.A. di BPVi e ciò per l'intera durata dell'incarico dal 1996 al 23 novembre 2015, in particolare riguardo ai fatti indicati nella narrativa del presente atto;
- accertare e dichiarare la responsabilità del dott. Samuele Sorato, nella sua qualità di Direttore Generale ed Amministratore Delegato di BPVi, del

dott. Emanuele Giustini, nella sua qualità di Vice-Direttore Generale di BPVi, e, conseguentemente, della Banca Popolare di Vicenza S.p.A. (già Banca Popolare di Vicenza S.c.p.A.), ai sensi degli artt. 94 e 114 TUF, 2043 c.c., 2049 c.c. e 2392 ss. c.c. e/o in virtù del rapporto di immedesimazione organica, per i fatti di cui alla narrativa del presente atto;

nel merito, in via subordinata:

- nella non creduta ipotesi di accertamento di una qualsivoglia responsabilità in capo al dott. Giovanni Zonin per i fatti di cui alla narrativa del presente atto, accertare e dichiarare che, per le ragioni tutte sopra esposte, i terzi Chubb Insurance Company of Europe S.E., Zurich Insurance Plc., CNA Insurance Company Europe Ltd. e ACE European Group Ltd., indipendentemente e anche a prescindere dalla eventuale responsabilità manlevatrice riconosciuta a danno del dott. Emanuele Giustini e del dott. Samuele Sorato, sono chiamati a tenere il dott. Giovanni Zonin interamente manlevato ed indenne di ogni e qualsivoglia responsabilità fosse a lui attribuita, così come di ogni e qualsivoglia conseguenza pregiudizievole derivante dal presente procedimento, condannando, in qualità di sottoscrittori della polizze di assicurazione sopra richiamate, a tenere manlevato ed indenne il dott. Giovanni Zonin da quanto egli dovesse essere eventualmente condannato a corrispondere, a qualsivoglia titolo, in solido con altri o meno, per gli asseriti danni;

in ogni caso:

- con vittoria di spese, compensi professionali, oltre accesso di legge.

Con espressa riserva di ulteriormente dedurre, domandare, eccepire, anche in via istruttoria, nel rispetto di termini di legge.

* * *

Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, si dichiara che la presente controversia ha valore indeterminato e che pertanto l'importo del contributo unificato dovuto è pari ad Euro 1.686,00.

* * *

Ai sensi dell'art. 136 c.p.c. si dichiara di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni relativi al presente procedimento al numero di telefax 045-8036115 e/o agli indirizzi di posta elettronica certificata indicati in epigrafe.

* * *

Si producono in copia i seguenti documenti:

- 1) Articoli *L'Arena* e *Il Corriere della Sera* di domenica 4 dicembre 2016;
- 2) Articolo tratto da *Il Sole 24 Ore* di mercoledì 23 novembre 2016;
- 3) Parere prof. Giovanni Battista Alberti;
- 4) Articolo tratto da *Il Sole 24 Ore* di sabato 3 dicembre 2016;
- 5) Relazione ispettiva BCE;
- 6) Relazione Consob del 24 febbraio 2016;
- 7) Atto di contestazione formale Banca d'Italia;
- 8) Lettera di contestazione Consob procedimento n. 43144/2016;
- 9) Lettera di contestazione Consob procedimento n. 43647/2016;
- 10) Lettera di contestazione Consob procedimento n. 43687/2016;
- 11) Lettera di contestazione Consob procedimento n. 43518/2016;

- 12) Lettera di contestazione Consob procedimento n. 43904/2016;
- 13) Deduzioni procedimento n. 43144/2016 (con allegati);
- 14) Deduzioni procedimento n. 43647/2016 (con allegati);
- 15) Deduzioni procedimento n. 43687/2016 (con allegati);
- 16) Deduzioni procedimento n. 43518/2016 (con allegati);
- 17) Deduzioni procedimento n. 43904/2016 (con allegati);
- 18) Relazione U.S.A. procedimento n. 43647/2016;
- 19) Relazione U.S.A. procedimento n. 43687/2016;
- 20) Relazione U.S.A. procedimento n. 43518/2016;
- 21) Relazione U.S.A. procedimento n. 43904/2016;
- 22) Controdeduzioni procedimento n. 43647/2016;
- 23) Controdeduzioni procedimento n. 43687/2016;
- 24) Controdeduzioni procedimento n. 43518/2016;
- 25) Atto di citazione del 26 gennaio 2016, R.G. n.1538/2016;
- 26) Comparsa di costituzione nel procedimento R.G. n. 1538/2016;
- 27) Provvedimento del 28 giugno 2016, R.G. n. 1538/2016;
- 28) Atto di citazione nel procedimento R.G. n. 5319/2016;
- 29) Atto di citazione nel procedimento R.G. n. 3842/2016;
- 30) Comparsa di costituzione nel procedimento R.G. n. 5319/2016;
- 31) Provvedimento del 21 settembre 2016, R.G. n. 5319/2016;
- 32) Comparsa di costituzione nel procedimento R.G. n. 3842/2016;
- 33) Provvedimento del 28 ottobre 2016, R.G. n. 3842/2016;
- 34) Circolare Banca d'Italia del 17 dicembre 2013 n. 285;
- 35) Circolare della Banca d'Italia n. 288 del 3 aprile 2015;

- 36) *Report* della Divisione Internal Audit del 18 gennaio 2016;
- 37) Delibera C.d.A. del 4 marzo 2014;
- 38) Lettera di Emanuele Giustini del 13 marzo 2015;
- 39) Prospetti aumenti di capitale 2014;
- 40) Prospetti aumenti di capitale anni precedenti;
- 41) Parere prof. Bini del febbraio 2016;
- 42) Informativa Consob Gruppo Zonini;
- 43) Bilancio BPVi 31 dicembre 2007;
- 44) Bilancio BPVi 31 dicembre 2008;
- 45) Bilancio BPVi 31 dicembre 2009;
- 46) Bilancio BPVi 31 dicembre 2010;
- 47) Bilancio BPVi 31 dicembre 2011;
- 48) Bilancio BPVi 31 dicembre 2012;
- 49) Verbale Assemblea dell'11 aprile 2015;
- 50) Verbale Assemblea del 5 marzo 2016;
- 51) Nota informativa del 21 aprile 2016;
- 52) Comunicato BPVi 29 aprile 2016;
- 53) Comunicato BPVi 2 maggio 2016;
- 54) Articolo La Repubblica di domenica 20 novembre.

* * *


Milano-Verona, 6 dicembre 2016

Prof. Avv. Francesco Benatti

Avv. Federico Cena

Avv. Lamberto Lambertini

Avv. Eva Sandali



RELAZIONE DI NOTIFICA

Io sottoscritto avvocato Lamberto Lambertini del Foro di Verona, ad istanza del dott. Giovanni Zonin, come sopra rappresentato ed assistito, in virtù dell'autorizzazione n. 4834 del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Verona concessa in data 27.09.2004, previa iscrizione al n.

~~889-890-891-892-893-894-895~~ del mio registro cronologico, ho notificato copia conforme all'originale del suesteso atto ricorso per sequestro e pedissequo provvedimento a:

1) BANCA POPOLARE DI VICENZA, con sede legale in Vicenza, Via Battaglione Framarin n. 18, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, e ciò a mezzo del servizio postale con piego raccomandato n° ~~76715439795-1~~..... e avviso di ricevimento, spedito dall'Ufficio Postale di Verona 2, in data corrispondente a quella del timbro postale.

Timbro postale

avv. Lamberto Lambertini



2) Dott. SAMUELE SORATO, residente in Via Brenta 2 - 30033 Noale (VE), cod. fisc. SRTSML60P01F904N, e ciò a mezzo del servizio postale con piego raccomandato n° ~~76715439801-8~~..... e avviso di ricevimento, spedito dall'Ufficio Postale di Verona 2, in data corrispondente a quella del timbro postale.

Timbro postale

avv. Lamberto Lambertini





3) Dott. EMANUELE GIUSTINI, residente in Via Conca del Naviglio, n. 4 - 20123 Milano cod. fisc. GST MNL 69H03 H501C, e ciò a mezzo del servizio postale con piego raccomandato n° 76715439796-2 e avviso di ricevimento, spedito dall'Ufficio Postale di Verona 2, in data corrispondente a quella del timbro postale.

Timbro postale

avv. Lamberto Lambertini



4) CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE S.E., con rappresentanza generale per l'Italia in Via della Moscova n. 3 - 20121 Milano, in qualità di sottoscrittore della polizza di primo rischio n. 82178444, e ciò a mezzo del servizio postale con piego raccomandato n° 76715439797-3 e avviso di ricevimento, spedito dall'Ufficio Postale di Verona 2, in data corrispondente a quella del timbro postale.

Timbro postale

avv. Lamberto Lambertini



5) ZURICH INSURANCE PLC., con rappresentanza generale per l'Italia in Via Benigno Crespi n. 23 - 20159 Milano in qualità di sottoscrittore della polizza n. 920B4264 in eccesso alla polizza n. 82178444 di Chubb Insurance Company of Europe S.E., e ciò a mezzo del servizio postale con piego raccomandato n° 76715439798-4 e avviso di ricevimento, spedito dall'Ufficio Postale di Verona 2, in data corrispondente a quella del timbro postale.

Timbro postale

avv. Lamberto Lambertini



6) CNA INSURANCE COMPANY EUROPE LTD., con rappresentanza generale per l'Italia in Via Albricci n. 8 - 20122 Milano in qualità di coassicuratrice della polizza n. n. 82178444 di Chubb Insurance Company of Europe S.E. con una quota del 20%, nonché in qualità di coassicuratrice della polizza n. 920B4264 di Zurich Insurance Plc. in eccesso alla polizza n. 82178444 di Chubb Insurance Company of Europe S.E. con una quota del 40%, e ciò a mezzo del servizio postale con piego raccomandato n° 76715439199-5..... e avviso di ricevimento, spedito dall'Ufficio Postale di Verona 2, in data corrispondente a quella del timbro postale.

Timbro postale

avv. Lamberto Lambertini



7) ACE EUROPEAN GROUP LTD., con sede legale in 100 Leadenhall St., London - EC3A 3BP, United Kingdom e rappresentanza generale per l'Italia in Viale Monza n. 258 - 20128 Milano in qualità di sottoscrittore della polizza n. ITFINC01185 in eccesso alla polizza n. 82178444 di Chubb Insurance Company of Europe S.E., e ciò a mezzo del servizio postale con piego raccomandato n° 76715439800-7..... e avviso di ricevimento, spedito dall'Ufficio Postale di Verona 2, in data corrispondente a quella del timbro postale.

Timbro postale

avv. Lamberto Lambertini



N. Raccomandata

76715439796-2



Posteitaliane

EP0795-EP0459 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (Ervansig) - St. [1] Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA** RICEVUTA
È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

| | | | |
|---------------------------------------|-------------------------|--|---------|
| DESTINATARIO | DOTT. EMANUELE GIUSTINI | | |
| | CONCA DEL NAVIGLIO | | |
| | VIA / PIAZZA | 20123 | MILANO |
| | C.A.P. | | COMUNE |
| MITTENTE | STUDIO LEGALE | | |
| | LAMBERTINI e ASSOCIATI | | |
| | VIA / PIAZZA | Avv. LAMBERTO LAMBERTINI | N° CIV. |
| | C.A.P. | Corso Cavour 44 - 37121 VERONA | PROV. |
| | | Tel. 045.8036115 - Fax: 045.8034080 | |
| SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI | | <input checked="" type="checkbox"/> A.R. | |
| Contrassegnare la casella interessata | | | |

Fraz. 68113 Sez. 05 Operaz. 402
 Causale: AR 06/12/2016 18:39
 Peso gr.: 213 Tariffa € 8.40 Affr. € 8.40
 Serv. Agg.: AR
 Cod. AR: 767489616605 TASSE
 (accettazione manuale)

N. Raccomandata

76715439801-8



Posteitaliane

EP0795-EP0459 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (Ervansig) - St. [1] Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA** RICEVUTA
È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

| | | | |
|---------------------------------------|-------------------------|--|---------|
| DESTINATARIO | DOTT. EMANUELE GIUSTINI | | |
| | CONCA DEL NAVIGLIO | | |
| | VIA / PIAZZA | 20123 | MILANO |
| | C.A.P. | | COMUNE |
| MITTENTE | STUDIO LEGALE | | |
| | LAMBERTINI e ASSOCIATI | | |
| | VIA / PIAZZA | Avv. LAMBERTO LAMBERTINI | N° CIV. |
| | C.A.P. | Corso Cavour 44 - 37121 VERONA | PROV. |
| | | Tel. 045.8036115 - Fax: 045.8034080 | |
| SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI | | <input checked="" type="checkbox"/> A.R. | |
| Contrassegnare la casella interessata | | | |

Fraz. 68113 Sez. 05 Operaz. 403
 Causale: AR 06/12/2016 18:40
 Peso gr.: 213 Tariffa € 8.40 Affr. € 8.40
 Serv. Agg.: AR
 Cod. AR: 767489616616 TASSE
 (accettazione manuale)

N. Raccomandata

76715439800-7



Posteitaliane

EP0795-EP0459 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (Ervansig) - St. [1] Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA** RICEVUTA
È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

| | | | |
|---------------------------------------|--|--|---------|
| DESTINATARIO | ACE EUROPEAN GROUP LTD. CON SEDE LEGALE IN LONDRA ST. LONDON EC3A 3BP UNITED KINGDOM E RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA | | |
| | VIALE MONZA | | |
| | VIA / PIAZZA | 20123 | MILANO |
| | C.A.P. | | COMUNE |
| MITTENTE | STUDIO LEGALE | | |
| | LAMBERTINI e ASSOCIATI | | |
| | VIA / PIAZZA | Avv. LAMBERTO LAMBERTINI | N° CIV. |
| | C.A.P. | Corso Cavour 44 - 37121 VERONA | PROV. |
| | | Tel. 045.8036115 - Fax: 045.8034080 | |
| SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI | | <input checked="" type="checkbox"/> A.R. | |
| Contrassegnare la casella interessata | | | |

Fraz. 68113 Sez. 05 Operaz. 400
 Causale: AR 06/12/2016 18:37
 Peso gr.: 213 Tariffa € 8.40 Affr. € 8.40
 Serv. Agg.: AR
 Cod. AR: 767489616923 TASSE
 (accettazione manuale)

N. Raccomandata

76715439798-4



Posteitaliane

EP0795-EP0459 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (Ervansig) - St. [1] Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA** RICEVUTA
È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

| | | | |
|---------------------------------------|--|--|---------|
| DESTINATARIO | ZURICH INCORPORANCE PLC., CON RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA | | |
| | BENIGNO CRESPI | | |
| | VIA / PIAZZA | 20123 | MILANO |
| | C.A.P. | | COMUNE |
| MITTENTE | STUDIO LEGALE | | |
| | LAMBERTINI e ASSOCIATI | | |
| | VIA / PIAZZA | Avv. LAMBERTO LAMBERTINI | N° CIV. |
| | C.A.P. | Corso Cavour 44 - 37121 VERONA | PROV. |
| | | Tel. 045.8036115 - Fax: 045.8034080 | |
| SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI | | <input checked="" type="checkbox"/> A.R. | |
| Contrassegnare la casella interessata | | | |

Fraz. 68113 Sez. 05 Operaz. 401
 Causale: AR 06/12/2016 18:38
 Peso gr.: 213 Tariffa € 8.40 Affr. € 8.40
 Serv. Agg.: AR
 Cod. AR: 767489616649 TASSE
 (accettazione manuale)

N. Raccomandata

76715439795-1

**Posteitaliane**

EP0735-EP0439 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (ex. var. sig.) - St. [5] Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

| | |
|--|--|
| Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello | |
| BANCA POPOLARE DI VICENZA IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TENDERE | |
| DESTINATARIO | DESTINATARIO |
| BATTAGLIONE FRANZARIN | 18 |
| VIA / PIAZZA | N° CIV. |
| 35100 | VI |
| C.A.P. | PROV. |
| VICENZA | |
| COMUNE | |
| STUDIO LEGALE | |
| MITTENTE | MITTENTE |
| LAMBERTINI e ASSOCIATI | LAMBERTINI e ASSOCIATI |
| VIA / PIAZZA | N° CIV. |
| AVV. LAMBERTO LAMBERTINI | |
| Corso Cavour 44 - 37121 VERONA | |
| C.A.P. | PROV. |
| Tel. 045.8036115 - Fax: 045.8034080 | |
| SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI | <input checked="" type="checkbox"/> A.R. |
| Contrassegnare la casella interessata | |

Fraz. 68113 Sez. 05 Operaz. 397
 Causale: AG 06/12/2016 18:34
 Peso gr.: 213 Tariffa € 8.40 Affr. € 8.40
 Serv. Agg.: AR
 Cod. AR: 767489616627
 (accettazione manuale)

TASSE

N. Raccomandata

76715439799-5

**Posteitaliane**

EP0735-EP0439 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (ex. var. sig.) - St. [5] Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

| | |
|---|--|
| Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello | |
| CNA INSURANCE COMPANY EUROPE LTD., CON RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA | |
| DESTINATARIO | DESTINATARIO |
| ALBRICCI | 8 |
| VIA / PIAZZA | N° CIV. |
| 20122 | MI |
| C.A.P. | PROV. |
| MILANO | |
| COMUNE | |
| STUDIO LEGALE | |
| MITTENTE | MITTENTE |
| LAMBERTINI e ASSOCIATI | LAMBERTINI e ASSOCIATI |
| VIA / PIAZZA | N° CIV. |
| AVV. LAMBERTO LAMBERTINI | |
| Corso Cavour 44 - 37121 VERONA | |
| C.A.P. | PROV. |
| Tel. 045.8036115 - Fax: 045.8034080 | |
| SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI | <input checked="" type="checkbox"/> A.R. |
| Contrassegnare la casella interessata | |

Fraz. 68113 Sez. 05 Operaz. 399
 Causale: AG 06/12/2016 18:36
 Peso gr.: 213 Tariffa € 8.40 Affr. € 8.40
 Serv. Agg.: AR
 Cod. AR: 767489616650
 (accettazione manuale)

TASSE

N. Raccomandata

76715439797-3

**Posteitaliane**

EP0735-EP0439 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (ex. var. sig.) - St. [5] Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

| | |
|---|--|
| Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello | |
| CHOBBS INSURANCE COMPANY OF EUROPE S.E., CON RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA | |
| DESTINATARIO | DESTINATARIO |
| DELLA MOSCOVA | 3 |
| VIA / PIAZZA | N° CIV. |
| 20121 | MI |
| C.A.P. | PROV. |
| MILANO | |
| COMUNE | |
| STUDIO LEGALE | |
| MITTENTE | MITTENTE |
| LAMBERTINI e ASSOCIATI | LAMBERTINI e ASSOCIATI |
| VIA / PIAZZA | N° CIV. |
| AVV. LAMBERTO LAMBERTINI | |
| Corso Cavour 44 - 37121 VERONA | |
| C.A.P. | PROV. |
| Tel. 045.8036115 - Fax: 045.8034080 | |
| SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI | <input checked="" type="checkbox"/> A.R. |
| Contrassegnare la casella interessata | |

Fraz. 68113 Sez. 05 Operaz. 398
 Causale: AG 06/12/2016 18:35
 Peso gr.: 213 Tariffa € 8.40 Affr. € 8.40
 Serv. Agg.: AR
 Cod. AR: 767489616638
 (accettazione manuale)

TASSE